

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI INTEGRATI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' DI AREA, PER GLI IMMOBILI UBICATI NEI COMUNI DI SASSARI, PORTO TORRES, SORSO, OZIERI E LUOGOSANTO CON I CONTRIBUTI DELLA MISSIONE 7, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 17 DEL PNRR E CONTO TERMICO 3.0 REALIZZATO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 193 E SS. DEL D.LGS N. 36/2023. CIG BB384F4248

PREMESSE

In attuazione del comma 513 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2025, in data il 22 maggio 2025 è stato pubblicato in GURI il Decreto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 9 aprile 2025, recante le disposizioni attuative della Misura M7 I17 per la realizzazione di progetti di investimento, per il tramite di ESCo, relativi a edifici di edilizia residenziale a totale proprietà pubblica e dotati di impianti centralizzati di climatizzazione o che, all'esito degli interventi di efficientamento energetico previsti, saranno dotati di impianti centralizzati di climatizzazione, che determinino un miglioramento dell'efficienza energetica.

Accanto a questa misura, con il Decreto Ministeriale (MASE) del 07.08.2025, pubblicato in GURI in data 26.09.2025, è stato rinnovato lo strumento del Conto Termico 3.0, che prevede un meccanismo di incentivazione con accesso agevolato e l'ampliamento della platea dei beneficiari, della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili.

Con Determinazione del Direttore Generale n. 3326 del 05.08.2025, AREA Sardegna ha dichiarato l'interesse alla promozione del programma di interventi di investimento finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica dei propri edifici e approvazione dell'elenco degli immobili potenzialmente interessati.

In data 18/08/2025 AREA Sardegna ha pubblicato sul proprio sito internet istituzionale un avviso, ai sensi dell'art. 193, comma 16, D.lgs. 36/2023, preventivamente approvato con determinazione n. 3433 del 18.08.2025, volto a sollecitare proposte di privati per la realizzazione, mediante finanza di progetto, di interventi di efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica e impianti.

Con successiva Determinazione del Direttore Generale n. 29 del 14.01.2026, all'esito della ricezione delle proposte progettuali, si è disposta la conclusione della procedura di valutazione, ai sensi del comma 5 dell'art. 193, D.Lgs. n. 36/2023, con riferimento ai fabbricati ricadenti nell'ambito territoriale in oggetto.

Con nota prot. 16282 del 07/04/2026 il Proponente, recependo le richieste di integrazione/modifica avanzate dal Comune ai sensi dell'art. 193, comma 6 del Codice, presentava la propria Proposta nella versione aggiornata e definitiva, costituita da Progetto di Fattibilità Tecnico Economica integrato da Piano Economico Finanziario e Bozza di Convenzione.

Ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023, il PFTE è stato verificato da Organismo di Ispezione di Tipo "A", Normatempo Italia Srl, qualificato ai sensi della norma UNI 17020, rapporto di verifica identificato con cod. VL 26-11244, e validato dal RUP con atto del 10/04/2026.

Con nota prot. 16997 del 10/04/2026 è stato richiesto al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il parere prescritto dall' articolo 18 Bis, comma 3, D.L. 30 aprile 2022, n. 36.

In conseguenza di tale circostanza il Concedente:

- a) nel caso in cui il parere sia intervenuto prima della data di stipulazione della convenzione e sia negativo o si concluda con prescrizioni, ferma restando la possibilità di discostarsi dal parere mediante provvedimento motivato, si riserva la facoltà discrezionale di non procedere alla sottoscrizione della convenzione o di condizionarla, nel caso di prescrizioni, all' assolvimento delle stesse da parte del soggetto aggiudicatario;
- b) nel caso il parere non sia ancora intervenuto alla data di stipulazione della convenzione, ferma restando la successiva possibilità di discostarsi dal parere mediante provvedimento motivato, si riserva la facoltà discrezionale di procedere alla relativa stipulazione alla condizione risolutiva dell' esito negativo del parere ovvero del mancato assolvimento delle eventuali prescrizioni da parte del Concessionario.

In entrambe le ipotesi di cui ai punti (a) e (b) precedenti, in caso di mancata stipulazione della convenzione o di sua risoluzione per mancato adeguamento alle prescrizioni nulla sarà dovuto a nessun titolo al Concessionario, fermo restando lo svincolo della garanzia provvisoria ove ancora vigente o delle garanzie eventualmente già stipulate dopo la sottoscrizione della convenzione."

Con Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 22 del 10/04/2026, visti i i verbali di verifica e validazione succitati è stato deliberato:

- di dichiarare di pubblico interesse la proposta summenzionata presentata dalla Sescotec srl ai sensi dell'art. 193, del Codice per la concessione in oggetto, costituita dalla documentazione di cui al comma 7 dell'art. 193 CCP costituente il progetto di fattibilità tecnico economica PFTE, da porre a base di gara ai sensi dell'art. 193 comma 17 in conseguenza della sua approvazione intervenuta col medesimo atto;
- di nominare, ai sensi dell'art. 193, comma 1 del Codice, la Società Sescotec Srl "Promotore".

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la PAD SardegnaCAT della Regione Sardegna, accessibili all'indirizzo <https://sardegnacat.regione.sardegna.it> all'interno della pagina "Bandi" denominata "PNRR M7 I7 REPOWER EU - SASSARI".

Ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 l'affidamento avviene mediante procedura aperta, da aggiudicarsi ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, giusta decisione a contrarre assunta mediante determinazione n. 1562 del 13/04/2026.

La durata del procedimento è pari a massimo 9 mesi dalla pubblicazione del bando e non include il tempo richiesto per la verifica dell'anomalia dell'offerta. L'eventualità che si debba procedere con tale fase comporta una proroga massima di un mese, rispetto al termine inizialmente indicato.

Il luogo di svolgimento delle prestazioni è: Sassari - codice NUTS ITG25. CIG BB384F4248.

Il Responsabile Unico del Progetto è: l'ing. Giulio Barca, e-mail giulio.barca@area.sardegna.it.

La presente procedura ha lo scopo di individuare il soggetto che presenta la migliore offerta cui affidare, in PPP e mediante finanza di progetto, i lavori e servizi integrati di efficientamento energetico con contratto EPC, comprensivi di progettazione e realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su diversi fabbricati di proprietà di AREA Sardegna.

Le spese per la predisposizione della Proposta, evincibili dal PEF — Proposta, ammontano a € 694.722,00 oltre accessori.

Qualora risultasse aggiudicatario un operatore economico diverso dal promotore, questi dovrà rimborsare al promotore l'importo stimato dallo stesso nel progetto ed inserito nel PEF a titolo di rimborso delle spese sostenute fin qui nella procedura nel limite del 2,5% del valore stimato dell'investimento.

L'aggiudicatario avrà l'obbligo, ai sensi dell'art. 194, comma 1 del Codice, di costituire una società di scopo, con le caratteristiche stabilite dal medesimo articolo, cui si fa rinvio.

Il valore minimo del capitale sociale di tale società è fissato in € 120.000,00 (Euro centoventimilamila/00). In caso di operatore economico costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto, come previsto dall'art. 194, comma 1, del Codice.

Si richiama l'art. 194, comma 3, del Codice in relazione al fatto che *“i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire il buon adempimento degli obblighi dell’Affidatario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dei lavori”*.

Si ricorda che:

- per l'art. 4 del DM Efficientamento energetico — ERP il sostegno finanziario è riconosciuto alle ESCo incaricate della realizzazione degli investimenti agevolabili. ***Il socio ESCo dovrà pertanto partecipare alla società di scopo fino alla data di conclusione del contratto;***
- per l'art. 6 dello stesso DM “I progetti di investimento sono presentati dalle ESCo al Soggetto attuatore della Misura tramite piattaforma informatica dalla stessa resa disponibile anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”. Pertanto, in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, dovrà essere conferito mandato al socio “qualificante” ESCo (in possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014) a sottoscrivere la domanda di ammissione a finanziamento e il contratto di finanziamento con il GSE.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna" disponibile al seguente link: <https://delibere.regione.sardegna.it/api/assets/743cf697-95ba-4506-9e7b-71ec9b394c19>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati sulla PAD SardegnaCAT secondo le modalità esplicitate nel documento "Guida alla registrazione e alla gestione anagrafiche" disponibile e scaricabile nella pagina "Manuali Operatori Economici" (<https://crc.regione.sardegna.it/manuali-operatori-economici>) raggiungibile dal sito tematico CRC (<https://crc.regione.sardegna.it/home>) dalla sezione "Supporto".

Gli operatori economici possono registrarsi sulla PAD tramite la sezione "Registrazione Operatori Economici" raggiungibile dal sito tematico della CRC-RAS, o direttamente dalla PAD <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/> oppure tramite link diretto: <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/registrazione>.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE la registrazione deve essere effettuata da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio di cui all'articolo 65 comma 2 lett. b), c), d) del Codice o del Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti. In caso di avvalimento la registrazione deve essere effettuata anche dall'impresa ausiliaria.

Agli operatori economici non ancora registrati sulla PAD che intendono partecipare alla procedura di gara, si consiglia di effettuare la registrazione almeno 2 giorni lavorativi precedenti alla scadenza per la presentazione delle offerte.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il servizio a ciò deputato al numero verde +390516967016 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00) oppure all'e-mail: support@sardegnaecat.zendesk.com

Si precisa inoltre che al suddetto call center non potranno essere posti quesiti di carattere amministrativo.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- ☐ la Proposta approvata, costituita dai documenti che tengono conto di quanto suggerito dalle "Linee Guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica degli interventi di efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica" (di seguito "Linee Guida") predisposte del GSE per la Misura, elencati nel rapporto conclusivo sull'attività di verifica identificato con cod. VL 26-11244 allegato al presente disciplinare;

- ☐ il disciplinare di gara ed i relativi allegati:
1. Allegato 1 – Modello di domanda di partecipazione;
 2. Allegato 1 bis – Integrazione modello di domanda partecipazione progettisti;
 3. Allegato 2 – Modello per avvalimento (dichiarazione impresa ausiliaria);
 4. Documento di gara unico europeo in formato elettronico (DGUE da compilarsi tramite piattaforma);
 5. Allegato 3 - Autodichiarazione antimafia;
 6. Allegato 4 - Dichiarazione parità di genere
 7. Allegato 5 - Ulteriori dichiarazioni (autodichiarazione su: autorizzazione accesso FVOE; conflitto di interessi;)
 8. Allegato 6 - autodichiarazione titolare effettivo (antiriciclaggio);
 9. Allegato 7 - dichiarazione rispetto del DNSH e principi PNRR;
 10. Allegato 8 – Dichiarazione consorziata esecutrice
 11. Allegato 9 - dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012 sottoscritta;
 12. Allegato 10 – Dichiarazione possesso Certificazione parità di genere;
 13. Allegato 11 – Modello Offerta Economica;

Tutta la documentazione nonché la modulistica potrà essere scaricata direttamente dalla Piattaforma nella sezione “Atti” della Procedura di gara PNRR M7 I7 REPOWER EU – SASSARI.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente in via telematica attraverso la sezione “Chiarimenti” della Piattaforma, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro le ore 10.00 del giorno 27/04/2026.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte ai quesiti formulati che, a giudizio della Stazione appaltante, siano ritenute di interesse generale, saranno rese note mediante il Portale a tutti gli operatori economici, a condizione che le richieste siano state presentate in tempo utile. Tali risposte formeranno parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.

I quesiti e le relative risposte, nonché le eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura, saranno pubblicate tempestivamente nell'apposita area pubblica della PI online.

Si invitano gli operatori economici a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra la Stazione appaltante ed operatori economici avvengono tramite l'area Comunicazioni della PI in Piattaforma. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. Con l'accesso alla PI on line, ciascun operatore economico elegge automaticamente domicilio nell'apposita area "Comunicazioni" della PI on line ad esso riservata.

La Stazione appaltante si riserva comunque di effettuare le comunicazioni, senza utilizzo dell'area "Comunicazioni" della PI on line, facendo riferimento all'indirizzo PEC indicato dagli operatori economici in sede di registrazione a Portale.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC associato all'utenza utilizzata sul Portale dovranno essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la Stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82 del 2005 o per gli operatori economici transfrontalieri attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO - SUDDIVISIONE IN LOTTI - DURATA - VALORE

Il PPP in affidamento ha ad oggetto servizi integrati di efficientamento energetico ai sensi dell'art. 200 del Codice, comprensivi di progettazione, realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica ed edilizia, messa in sicurezza, adeguamento normativo degli impianti a servizio degli immobili, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi inclusa la conduzione, gestione e manutenzione degli impianti esistenti, con contratto EPC e nel rispetto dei CAM, come meglio illustrato nella Proposta.

La procedura è costituita da unico lotto avente ad oggetto gli immobili per cui è stata presentata la Proposta. La suddivisione in lotti è stata ritenuta non percorribile in quanto non sarebbe stato possibile raggiungere l'importo minimo, pari a Euro 10.000.000,00 per opere di efficientamento energetico, imposto per accedere alla misura PNRR M7 I17.

Nello specifico, e nel rinviare per ogni dettaglio alla Proposta posta a gara, il predetto contratto, in sintesi, comprende l'esecuzione delle seguenti attività:

- la predisposizione del progetto esecutivo, sulla scorta del progetto PFTE presentato in sede di proposta;
- ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla progettazione esecutiva, realizzazione e gestione dell'opera;
- l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e in conformità al progetto esecutivo, parte integrante del contratto;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti riqualificati nel contesto contrattuale, nonché la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria sugli edifici riqualificati nel contesto contrattuale e limitatamente agli interventi realizzati su parti comuni nella quantità e nella qualità descritte nell'offerta tecnica del Concessionario e in conformità a quanto stabilito nel capitolato di gestione denominato Capitolato tecnico – caratteristiche del servizio e della gestione e nello schema di convenzione.

A base di gara, conformemente a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. n. 36/2023, viene posta la Proposta presentata dalla società SESCOTEC SRL, C.F. 02706280902 P.IVA 02706280902 con sede legale in BONNANARO (SS) CAP 07043, via P. SOLINAS n. 11 Email sescotec srl@gmail.com PEC s.e.s.srls@pec.it.

I dati essenziali del progetto di cui alla Proposta sono di seguito sintetizzati:

FASE I: progettazione esecutiva e servizi tecnici annessi, nonché realizzazione degli interventi di efficientamento energetico dell'involucro e degli impianti degli edifici: durata massima di **24 mesi**, come specificato nella documentazione progettuale posta a base di gara.

La progettazione esecutiva, demandata al Concessionario, comprende studi, rilievi e quanto necessario a sviluppare — secondo le norme del Codice e i CAM vigenti (tra questi, in particolare, quelli di cui al Decreto del Ministero della transizione ecologica 23.06.2022 e s.m.i. di seguito “CAM Edilizia” e quelli del D.M. 12 agosto 2024 – Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica CAM EPC) - quanto definito nel PFTE —Proposta (e nelle varianti migliorative eventualmente offerte dall'aggiudicatario).

Gli operatori economici sono tenuti ad individuare e designare i soggetti cui verrà demandata la progettazione in possesso di idonei requisiti.

I lavori possono iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della Stazione appaltante, del progetto esecutivo, previamente verificato ai sensi dell'art. 42, comma 1, del Codice.

FASE 2: gestione a regime, con conduzione e manutenzione degli impianti riqualificati in conformità a quanto alla Proposta (e varianti migliorative eventualmente offerte dall'aggiudicatario) e ai CAM EPC di cui al Decreto del MASE 12.08.2024 (di seguito “CAM EPC”): durata massima 5 anni

La “Fase II” ha inizio a seguito della conclusione della “FASE I” e quindi dal collaudo dei lavori effettuato in conformità alle disposizioni del Codice, per singolo fabbricato.

Detta “Fase II” potrà avere avvio dalla dichiarazione di fine lavori dei singoli sistemi edificio/impianto, previa autorizzazione della Stazione appaltante. Durante la “Fase II” il Concessionario dovrà provvedere alla conduzione e gestione degli impianti e alla loro manutenzione (ordinaria e straordinaria come prevista dal Contratto), secondo quanto prescritto e riportato nel Capitolato di Gestione e nel Contratto.

La durata complessiva della predetta fase è pari a **5 anni**, come risulta dalla Sintesi del PEF.

La durata risulta stimata considerando il tempo di recupero degli investimenti iniziali e programmati durante l'esecuzione, relativamente ai lavori e servizi, con ritorno nel capitale investito, tenuto conto sia degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali di efficientamento energetico sia del sostegno finanziario conseguibile ai sensi del DM —Efficientamento energetico —ERP e del Conto Termico 3.0.

Sulla base di quanto stimato nei documenti di Proposta e, in particolare, nel piano economico finanziario, il valore dell'affidamento, costituito dalla sommatoria dei ricavi di gestione attesi per la durata del rapporto, in conformità all'art. 200 del Codice, è stimato in **€ 27.339.941,00**.

Tale importo, come emerge dalla Sintesi del PEF posto a base di gara, è composto da:

VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE:

a.	Quota PNRR	€10.783.635,00
b.	Quota contributo Conto Termico 3.0	€ 16.256.306,00
c.	Quota contributo Ente (canone a carico Ente non rivalutato corrisposto per 5 anni)	€ 300.000,00
	SOMMANO	€ 27.339.941,00

CANONE ANNUO POSTO A BASE DI GARA (DA CORRISPONDERE PER 5 ANNI):

Canone di prestazione energetica	€ 60.000,00
----------------------------------	-------------

IMPORTO A BASE D'ASTA e DURATA DELLA CONCESSIONE

Durata della concessione	5 anni
Importo a base d'asta = canone totale	€ 300.000,00

Pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023, il valore complessivo stimato dell'affidamento, comprensivo di eventuale opzione, ammonta ad **€ 27.339.941,00**.

Risulta dagli stessi documenti di Proposta che il valore dell'investimento è stimato in € 28.201.827,29 di cui € 23.156.480,00 per lavori comprensivi di costi per la manodopera pari a € 4.271.380,16 ed € 1.551.532,29 per oneri della sicurezza. Si ricorda che gli oneri per la sicurezza e i costi della

manodopera non sono soggetti a ribasso e per cui vale quanto previsto dall'art. 41, comma 14 del Codice, come di seguito dettagliato.

FASE 1 - LAVORI

A. Importo interventi di efficientamento energetico: € 24.708.012,29 di cui:

- a. € 23.156.480,00 per lavori;
di cui € 4.271.380,16 per costi della manodopera
- b. € 1.551.532,29 per oneri della sicurezza;

Le voci di lavoro, aggregate secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate, sono state individuate, nel rispetto delle previsioni contenute nelle Linee Guida per la redazione del PFTE degli interventi di efficientamento energetico di edifici di Edilizia Residenziale Pubblica rilasciate dal GSE, come segue:

Lavorazioni	Categoria SOA E classifica	Importo lavori	Prevalente —P Scorporabile S
Edifici civili e industriali	OG1 – class VI	€. 10.456.950,00	P
Impianti tecnologici	OG11 – class IV bis	€ 4.168.443,00	S
Impianti termici e di condizionamento	OS 28 - class V	€ 6.385.666,00	S
Impianti elettrici	OS 30 - class. IV	€ 2.145.421,00	S
Totale		€ 23.156.480,00	

B. Altre attività a carico del concessionario come indicate nel quadro economico del progetto di fattibilità tecnico economica posto a base di gara € 3.493.815,00 di cui € 2.000.149,00 per servizi tecnici relativi a progettazione esecutiva, verifiche, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, redazione APE singolo alloggio, collaudo, attività accessorie

FASE 2 - SERVIZI

Servizi integrati di prestazione energetica di cui ai CAM Epc, di gestione e manutenzione degli impianti

	Importo annuo	Importo totale di concessione (5 anni)
Quota gestione e manutenzione (canone)	€ 60.000,00	€ 300.000,00

L'importo annuo stimato per la manodopera connessa ai servizi in fase di gestione è pari a 24.000,00.

L'importo totale stimato per la manodopera connessa ai servizi in fase di gestione è pari a 120.000,00. Per la durata della concessione restano a carico del concessionario servizi di gestione e manutenzione degli impianti realizzati per un importo totale di € 300.000,00.

Stante quanto sopra evidenziato, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. n. 36/2023, **per il personale dipendente impiegato nell'esecuzione della concessione e per le prestazioni ad essa connesse sono ammessi e applicabili tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, senza alcuna esclusione, purché coerenti con le attività effettivamente svolte** e con l'organizzazione del concessionario.

L'applicazione del CCNL è rimessa all'operatore economico, nel rispetto dei principi di **pertinenza, adeguatezza e tutela delle condizioni di lavoro**, come previsto dalla normativa vigente e dalle indicazioni ANAC, senza limitazioni o preclusioni rispetto ai diversi settori contrattuali applicabili.

Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Codice gli Operatori Economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione appaltante.

Per l'art. 41, comma 14, secondo periodo, del Codice "I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, resta la possibilità dell'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione". In ragione di quanto evidenziato il costo della manodopera, pur indicato e quantificato, è stato ricompreso nel valore posto a base d'asta.

L'art. 41, comma 14, se da un lato dispone lo scorporo dei costi della manodopera dall'importo soggetto a ribasso, dall'altro fa salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Al fine di facilitare le operazioni di valutazione della componente economica dell'offerta, è stato ritenuto più agevole applicare il ribasso ad un importo totale comprensivo dei costi di manodopera. Eventuali riduzioni del costo della manodopera proposto dall'operatore nell'offerta saranno oggetto di verifica di congruità. Ai sensi dell'articolo 110, comma 4, in tale sede non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge e agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

L'operatore economico, quindi, potrà giustificare l'offerta di un costo del personale inferiore rispetto a quello individuato dalla Stazione appaltante adducendo come motivazione una migliore organizzazione del lavoro o la possibilità di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi (cfr. §8, Nota illustrativa Bando tipo n. 1/2023; Parere MIMS n. 2154 del 19/07/2023; Delibera A.N.AC. n. 528 del 15 novembre 2023, Delibera A.N.AC. n. 174 del 10 aprile 2024, CdS, V, 5712/2025 con richiami giurisprudenziali).

L'importo degli interventi di efficientamento è stato calcolato considerando l'elenco prezzi di cui al Prezzario di Regione Sardegna 2024.

L'importo relativo ai servizi tecnici è stato calcolato ai sensi dell'allegato I.13 al Codice "Determinazione dei parametri per la progettazione" e del DM 17.06.2016. Per i predetti servizi, inoltre, non sussistono oneri da interferenza ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008.

Nel corrispettivo del servizio resta compreso anche l'onorario per l'attività necessaria alla predisposizione degli elaborati connessi all'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari.

L'Affidatario ottenuta l'aggiudicazione della gara o stipulato il contratto, potrà presentare istanza al GSE per avere accesso ai fondi stanziati dal DM - Efficientamento Energetico —ERP, nella misura ivi stabilita.

Ai sensi dell'art. 6 del citato DM “I progetti di investimento sono presentati dalle ESCo al Soggetto attuatore della Misura tramite piattaforma informatica dello stesso resa disponibile anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”. Pertanto, in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, la domanda dovrà essere presentata dal componente dell'operatore economico e dell'affidatario qualificato ESCo (in possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014).

Revisione Prezzi: Si rimanda a quanto specificato nella Bozza di Convenzione — Proposta.

Riequilibrio economico-finanziario: la revisione del piano economico finanziario nei soli casi e al ricorrere delle condizioni previsti dalla Bozza di Convenzione posta a base di gara, in conformità all'art. 192 del Codice.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici di cui di cui all'art. 65 del Codice e, limitatamente ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, quelli di cui al successivo art. 66, possono partecipare alla gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti generali e speciali di seguito prescritti (incluse ESCo).

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Ai sensi dell'art. 67, comma 7, D.Lgs. n. 36/2023 è fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

L'operatore economico che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di operatori economici o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di operatori economici sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 68, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di raggruppamenti di Operatori Economici ***il ruolo di mandataria dovrà essere assunto dalla ESCo***: l'art. 5 del D.M. 09.04.2025 "Efficientamento energetico – ERP" indica le ESCo come le uniche destinatarie del sostegno finanziario concesso in relazione ai progetti di investimento ritenuti ammissibili. Inoltre, ai sensi dell'art. 6 del medesimo DM il progetto di finanziamento dovrà essere sottoscritto e trasmesso esclusivamente dalla ESCo aggiudicataria.

L'aggiudicatario dovrà, come già detto, costituire ai sensi dell'art. 1954 del Codice **società di scopo** in conformità a quanto previsto dalla citata disposizione e con capitale come indicato al paragrafo "Premesse" nella parte relativa alle Fonti di finanziamento, cui si fa rinvio per le precisazioni in merito al socio ESCo.

I progettisti possono essere presenti nell'organico dell'esecutore o partecipare con le seguenti modalità:

Gli operatori economici attestati per prestazioni di progettazione e costruzione dovranno essere in possesso di certificazione SOA per categoria e classifica adeguate, come di seguito dettagliato. In mancanza di certificazione SOA relativa anche alla progettazione, gli operatori economici dovranno associare in raggruppamento temporaneo o indicare come incaricati della progettazione i soggetti di cui all'art. 66 del Codice in possesso dei prescritti requisiti.

Gli operatori economici devono essere, pertanto, in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti dal presente disciplinare, comprovabili mediante una delle seguenti modalità:

1) **Operatore economico con SOA di costruzione e progettazione.** Dimostra i requisiti di progettazione con il suo staff. In caso di operatore economico in possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione in categoria e classifiche adeguate nei lavori da assumere e in possesso di tutti i requisiti speciali previsti dal presente disciplinare per i servizi di architettura e ingegneria, dovrà disporre di un proprio **staff tecnico** ai sensi dell'art. 18 comma 11, dell'All. II.12 del Codice ed indicare i nominativi dei professionisti, che svolgeranno le prestazioni di servizi di architettura e ingegneria richiesti. In caso di RTI l'attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione deve essere posseduta dal componente, mandatario e/o mandante, che esegue l'attività di progettazione.

2) **Operatore economico con SOA di sola costruzione - costituzione di un raggruppamento per la progettazione.**

Può dimostrare i requisiti di progettazione con costituzione di un raggruppamento dove:

2a) la mandante che assume il ruolo del progettista è individuata tra uno dei soggetti di cui all'art. 66, comma 1 lettere a), b), c), d), e) e g) del Codice;

2b) la mandante che assume il ruolo di progettista è costituita da un RTP di progettisti di cui all'articolo 66, comma 1 lettera f) del Codice.

Nel caso previsto dal punto 2b) per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39 dell'All. II.12 al Codice da dichiarare nella Domanda di Partecipazione. Il sub-

raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del sub raggruppamento e, in caso rivesta il ruolo di mandante all'interno del RTI, l'impegno a conferire mandato collettivo alla mandataria del raggruppamento (impresa di costruzioni).

3) Operatore economico con SOA di sola costruzione — incarico a soggetto esterno (indicato).

Può dimostrare i requisiti di progettazione con:

3a) incarico a singolo soggetto esterno o a più soggetti esterni non raggruppati (non qualificati come partecipanti) fra di loro di cui all'articolo 66 comma 1 lettere a), b), c), d), e) e g) del Codice.

3b) incarico a progettisti esterni raggruppati (questi ultimi non qualificati come partecipanti) di cui all'articolo 66, comma 1 lettera f) del Codice.

Nel caso previsto dalla linea 3b) per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato II.12 al Codice, da dichiarare nella Domanda di Partecipazione. Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento e l'impegno a uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti.

Si ricorda, a tal fine, che, in entrambi i casi, sub 3a) e 3b), ciascuno dei progettisti incaricati (che sono stati indicati, come dichiarato nella Domanda di Partecipazione) dovrà attestare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità economico — finanziaria e tecnico organizzativa richiesti dal disciplinare di gara tramite presentazione del proprio DGUE e del DGUE complementare. Inoltre, ai fini della verifica da parte della Stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal presente codice, tali soggetti rilasciano anche apposita dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (come da Allegato 6 “Ulteriori dichiarazioni”).

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Gli operatori economici partecipanti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché gli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito anche FVOE 2.0). È fatta salva l'applicazione dell'art. 99, comma 3-bis, del Codice.

Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, D.Lgs. n. 36/2023, gli operatori economici acconsentono (mediante apposito modello Allegato 6 “Ulteriori dichiarazioni”) al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto

legislativo 30 giugno 2003, n.196, ai fini della verifica da parte della Stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal codice.

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Ai sensi dell'art. 67, comma 3, del Codice per gli operatori di cui agli artt. 65, comma 2, lett. b), c) e d) e 66, comma 1 lett. g) del Codice, i requisiti di cui agli artt. 94 e 95 dello stesso Codice sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici, dalle consorziate che prestano i requisiti.

Anche i professionisti indicati o associati ai fini della progettazione e degli ulteriori servizi tecnici, facenti parte del gruppo di lavoro dedicato, e quelli di cui allo staff di progettazione, dovranno rendere (utilizzando il DGUE), a pena di esclusione, apposita dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione ex artt. 94 e 95 del Codice.

La medesima dichiarazione dovrà, altresì, essere resa dalla figura del giovane professionista (compilare il DGUE, parte II sez. A, parte III ed il DGUE complementare per le parti pertinenti).

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94

e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Ai sensi dell'art 57 comma 2-bis e dell'art. 1, comma 1, dell'allegato II.3 del D.lgs n. 36/2023, sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non presentano copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, D.lgs. n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'Allegato II.3 al Codice, costituiscono, inoltre, **requisiti necessari dell'offerta**, da dichiarare mediante apposito Allegato 4 – Modello Dichiarazione pari opportunità PNRR, predisposto dalla Stazione appaltante:

- 1) l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli **obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68**. Il mancato rispetto dell'obbligo costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara;
- 2) l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, **una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie** per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'**occupazione giovanile**².

Ai sensi dell'art 57 comma 2-bis e dell'art. 1, comma 6 dell'allegato II.3 del D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii., sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con fondi PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato di cui all'art. 61 del Codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del d.l. n. 77 del 2021 o di cui all'art. 1, comma 2, dell'All. II.3 del Codice.

Parimenti, sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che hanno omesso di produrre la dichiarazione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione della suddetta quota di occupazione giovanile (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 11/07/2025 n.6091, Consiglio di Stato, sez. V, 18.08.2025 n. 7065).

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

Gli operatori economici partecipanti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al FVOE 2.0. È fatta salva l'applicazione dell'art. 99, comma 3-bis, del Codice.

L'operatore economico:

- è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima;
- ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del Codice dovrà esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE 2.0, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.lgs. 30.6.2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della Stazione appaltante del possesso dei requisiti, nonché per le altre finalità previste dal D. Lgs. n. 36/2023.

6.1. REQUISITI SPECIALI PER LE ESCo

6.1.1. Requisiti di idoneità professionale (da dichiarare nel DGUE, parte IV, sez. A e parte IV, sez. D)

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle dedotte in affidamento.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio della Stazione appaltante tramite il FVOE 2.0. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili;

- b) essere ESCo (Energy Service Company) ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. i), del D. Lgs. 115/2008, accreditata ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 102/2014, come modificato dal D.lgs. 73/2020, e degli schemi di accreditamento approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico con DM 12/05/2015, oppure nel caso di operatore economico residente in altro Stato Membro, essere società che, in base alla normativa dello Stato Membro di appartenenza, può svolgere le attività oggetto del presente affidamento;
- c) Certificazione ESCO, secondo i requisiti stabiliti dalla norma UNI CEI 11352. Il possesso del requisito è dimostrato con certificazione di parte terza che attesti il rispetto dei requisiti di cui alla norma UNI CEI 11352;
- d) essere in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione della qualifica di "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico" ai sensi degli artt. 1, comma 1, lett. o) del DPR n. 412/1993 e dell'art. 6, comma 8, del DPR n. 74/2013;

6.1.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria (da dichiarare nel DGUE, parte IV, sez. B)

a) Fatturato globale minimo, maturato complessivamente nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, di importo netto non inferiore al 50 % dell'investimento, dunque pari ad **Euro 14.096.950,50** (IVA esclusa).

Tale capacità viene richiesta al fine di selezionare un operatore economico sul mercato con una capacità economica e finanziaria significativa, indice di affidabilità del soggetto e proporzionata al valore dell'affidamento.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.1.3. Requisiti di capacità tecnico — professionale (da dichiarare nel DGUE, parte IV, sez. C)

a) aver eseguito con buon esito, nei dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, almeno un affidamento (concluso o in corso), di contratti EPC (Energy Performance Contracts), di contratti di riqualificazione energetica di edifici ed impiantistica, e/o contratti di Servizio Energia Plus, così come definiti dal D.lgs 115/2008, All. II, per un importo almeno

corrispondente all'importo del servizio di cui alla Proposta a base di gara, ossia pari ad € 300.000,00.

L'operatore economico in sede di offerta dovrà rendere nel DGUE o in specifica dichiarazione accessoria: la descrizione della prestazione, la durata e l'importo dei servizi (IVA esclusa).

La comprova del requisito è fornita, in sede di successiva verifica dei requisiti, mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione di oggetto, importo e periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche/enti contraenti, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione di oggetto, importo e periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.2. REQUISITI SPECIALI PER GLI ESECUTORI DEI LAVORI (da dichiarare nel DGUE e DGUE Complementare)

Gli operatori economici partecipanti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 100, comma 4, del Codice, la qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere come descritti nella Proposta e riportati nella tabella di cui al par. 3, da dichiarare nel DGUE Complementare.
- b) Gli operatori economici che intendono eseguire direttamente sia la progettazione, sia la realizzazione delle opere devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione per l'attività di progettazione, unitamente all'attestazione SOA, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione per la prestazione di attività di progettazione e costruzione per le categorie e le classifiche richieste, da dichiarare nel DGUE Complementare.
- c) Gli operatori economici in possesso di attestazione SOA di sola costruzione e gli operatori economici che, pur essendo in possesso di attestazione SOA per prestazione di progettazione ed esecuzione, non raggiungono attraverso il proprio staff tecnico i requisiti professionali di seguito richiesti per le attività di progettazione dimostrano il possesso dei requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta scelto tra i soggetti di cui all'art. 66, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, da dichiarare nel DGUE Complementare.

6.2.1. Chiarimenti:

- a) i requisiti di cui si tratta devono essere soddisfatti dall'operatore economico partecipante, in considerazione della forma di partecipazione prescelta, secondo gli art. 30-32, dell'Allegato II.12 al Codice;
- b) È possibile partecipare in pendenza di:
 - (b.1) verifica triennale della SOA, ove sussistano le condizioni di cui all'art. 17, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice. In tal caso è necessario produrre, oltre all'attestazione SOA oggetto di revisione, il contratto stipulato (nei termini indicati dalla disposizione) con la società organismo di attestazione per la verifica ex art. 17 dell'Allegato II.12 al Codice;
 - (b.2) di rinnovo della SOA, ove sussistano le condizioni di cui all'art. 16, comma 5, secondo periodo, dell'Allegato II.12 al Codice. In tal caso è necessario allegare copia del contratto di verifica stipulato con SOA autorizzata. Per l'ammissione è altresì necessario che siano oggetto del contratto di rinnovo la/le categorie per idonea classifica interessate dalla presente procedura. In difetto l'operatore economico sarà considerato privo di valida attestazione SOA.

6.3 REQUISITI SPECIALI PER I PROGETTISTI

6.3.1. Requisiti di idoneità (da dichiarare nel DGUE, parte IV; sez. A)

- a) i soggetti di cui all'art. 66, comma 1, del Codice, sulla base della forma giuridica assunta, devono possedere i requisiti minimi di cui all'All.II.12 parte V del Codice.

L'operatore economico non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art.100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Ai fini della comprova, l'operatore economico carica nel FVOE 2.0 idonea documentazione (originale, copia conforme o copia semplice munita di dichiarazione di conformità) attestante i requisiti previsti in relazione alla propria natura (professionista singolo o associato, società di professionisti, società di ingegneria, ecc.).

- b) per tutte le tipologie di società e per i consorzi, è richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100, comma 3, del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione appaltante tramite il FVOE 2.0. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili;

- c) per professionisti singoli o associati, iscrizione presso i competenti ordini professionali.

6.3.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria (da dichiarare nel DGUE, parte IV, sez. B)

Ai sensi dell'art. 40, comma 1-bis, dell'All. II.12 del D.lgs. n. 36/2023 è richiesta una copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell'importo delle opere (10% di € 23.156.480,00) o, in alternativa, da un fatturato globale complessivamente maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando almeno pari al corrispettivo per la progettazione, ossia € 1.999.577,00.

La comprova del requisito è fornita, a seconda del requisito posseduto e speso, mediante uno dei seguenti documenti:

- copia della polizza assicurativa ovvero dichiarazione della compagnia di assicurazione attestante oggetto, copertura e altri dati rilevanti;
- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

- dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per i soggetti che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti come indicato all'art. 66, comma 2, del Codice.

6.3.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale (da dichiarare nel DGUE, parte IV, sez. C)

Ai sensi dell'art. 40, comma 1-bis, secondo periodo, dell'Allegato II.12 regolare esecuzione, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di indizione della gara, di servizi di ingegneria e architettura analoghi a quelli in affidamento, sia a favore di soggetti pubblici che privati relativi a lavori almeno pari a una volta l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID è riportato nella seguente tabella:

Categoria e ID opere	Importo
E.06 Lavori Edili	€. 10.456.950,00
IA.04 Impianti elettrici complessi	€ 4.168.443,00
IA.02 Impianti di riscaldamento e idrico sanitario	€. 6.385.666,00
IA 03 Impianti elettrici semplici	€. 2.145.421,0

I lavori valutabili sono quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati nel decennio rilevante. Per servizi iniziati in epoca precedente, viene computata la parte di essi ultimata e approvata nel decennio suddetto. Non rileva a riguardo la mancata realizzazione dei lavori. Qualora i servizi siano stati espletati all'interno di raggruppamenti temporanei di imprese, viene considerata la quota parte eseguita dall'operatore economico.

Ai sensi dell'art. 44, comma 3, del Codice e dell'art. 30, comma 5, dell'All. II.12 del Codice, i requisiti di cui si tratta sono posseduti:

- nel caso di imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione, dal personale interno dell'operatore economico che esegue i lavori (staff di progettazione interno);
- nel caso di imprese attestate per prestazioni di sola costruzione, dal progettista raggruppato oppure dal progettista indicato*.

* La mera indicazione di più progettisti non integra l'ipotesi di raggruppamento ex art. 66, comma 1, lett. f), del Codice; pertanto, l'operatore economico potrà soddisfare i requisiti di capacità in

ordine ai servizi tecnici mediante i requisiti dei singoli progettisti indicati, in maniera cumulativa (CQ. Parere MIMS n. 1094/2021).

In ogni caso, l'incarico di progettazione deve essere svolto da professionisti abilitati alla professione iscritti negli appositi albi e in possesso delle abilitazioni professionali previste dalla vigente normativa, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede d'offerta, pena l'esclusione dalla gara.

6.3.3.1 Composizione del gruppo di lavoro

Devono far parte del gruppo di lavoro almeno le seguenti professionalità, in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) n. 1 professionista che espleta l'incarico di coordinatore del gruppo di progettazione iscritto all'Albo degli Ingegneri o all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, con esperienza di almeno 5 (cinque) anni nell'ambito di attività di coordinamento/planning/project Manager di impianti.

L'operatore economico non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

L'operatore economico indica nella domanda di partecipazione di cui al par. 15.1 (Allegato 1 bis – Integrazione domanda di partecipazione progettisti) il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

- 2) n. 1 professionista che espleta l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008.

L'operatore economico indica nella domanda di partecipazione di cui al paragrafo 15.1 (Allegato 1 bis – Integrazione domanda di partecipazione progettisti) i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

- 3) n. 1 progettista termotecnico, in possesso di comprovata esperienza almeno decennale nella progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva e trattamento aria.
- 4) n. 1 Esperto in Gestione Energetica - EGE in possesso di certificazione ai sensi della UNI CEI 11339 in corso di validità. L'operatore economico indica nella domanda di partecipazione di cui al paragrafo 15.1, il nominativo del professionista e gli estremi dell'iscrizione all'elenco.

Come detto per l'espletamento del servizio debbono essere indicati i nominativi e la qualifica delle varie figure professionali che vanno a comporre l'ufficio di progettazione. L'indicazione della composizione del gruppo di lavoro è vincolante. Eventuali sopravvenute modifiche del gruppo di lavoro rispetto a quanto indicato in sede di offerta possono essere effettuate, solo previa espressa autorizzazione della Stazione appaltante, ferme restando le professionalità richieste di seguito indicate.

Gli operatori economici indicano nella domanda di partecipazione le informazioni pertinenti, come da modello all'Allegato 1 bis – Integrazione Domanda di partecipazione progettisti.

L'Allegato 1 bis - Integrazione Domanda di partecipazione progettisti deve essere compilato e sottoscritto, per le parti di competenza, dai soggetti progettisti.

Le parti dell' Allegato 1 bis - Integrazione Domanda di partecipazione progettisti, di competenza dei singoli progettisti, possono essere suddivise, compilate e sottoscritte autonomamente dai singoli soggetti.

Resta intesa la possibilità, per i concorrenti, di utilizzare modulistica autonomamente prodotta, fermi restando i contenuti della stessa.

6.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale come di seguito indicato, con la precisazione che alle aggregazioni di reti, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

6.4.1. Requisiti di idoneità professionale

Il requisito di cui al par. 6.1.1. lett. a) (Registro delle imprese) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al par. 6.1.1. lett. b) (qualificazione ESCO) deve essere posseduto dalla mandataria del raggruppamento/dal consorzio/o da un componente del GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE.

Il requisito di cui al par. 6.1.1. lett. c) (certificazione ESCO UNI CEI 11352) deve essere posseduto dalla mandataria del raggruppamento/dal consorzio/ o da un componente del GEIE anche da costituire, nonché dal componente del GEIE indicato come mandatario.

Il requisito di cui al par. 6.1.1. lett. d) (terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico) dalla mandataria del raggruppamento/dal consorzio/ o da un componente del GEIE anche da costituire, nonché da un componente del GEIE indicato come mandatario.

6.4.2. Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito di cui al par. 6.1.2. lett. a) il fatturato globale deve essere soddisfatto dal soggetto che riveste la qualità di ESCo. Nel caso in cui vi sia un raggruppamento costituito da più (o costituendo tra più) ESCo, il requisito deve essere soddisfatto dai componenti del raggruppamento che rivestono tale qualità nel loro complesso.

6.4.3. Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito di cui al par. 6.1.3.a), relativo (servizi EPC), deve essere posseduto dal soggetto che riveste la qualità di ESCo. Nel caso in cui vi sia un raggruppamento formato da più ESCo, il requisito

deve essere soddisfatto dai componenti del raggruppamento che rivestono tale qualità nel loro complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso, poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Il requisito di cui al par. 6.2. lettera a), previsto per i soggetti abilitati all'esecuzione dei lavori, deve essere posseduto dai componenti del raggruppamento esecutori nel loro complesso e in conformità all'art. 30 dell'All. II.12, restando inteso che l'esecutore deve essere in possesso dei requisiti per realizzare la percentuale o quota di lavori che si è impegnato a realizzare.

La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare ed a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Il requisito di cui al par. 6.2 lettera b) relativo al possesso della patente a crediti o qualificazione SOA pari o superiore alla III, deve essere posseduto da ciascuna impresa esecutrice dei lavori.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4.4 INDICAZIONI PER I PROGETTISTI — INCLUSO GRUPPO DI LAVORO

I raggruppamenti di cui all'art. 66, comma 1, lett. f) del Codice ovvero i componenti del raggruppamento misto che eseguono la progettazione devono possedere i requisiti di ordine speciale in conformità all'art. 39 dell'Allegato II.12.

È condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un **giovane professionista** ai sensi del citato art. 39.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE di cui all'art. 66, comma 1, ovvero ai componenti di soggetti gruppo misti preposti alla progettazione si applica la disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V, di cui al par. 6.3.1. devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese, ove dovuto, deve dunque essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto:

- ☐ dai professionisti che partecipano al raggruppamento o soggetto gruppo assimilato;
- ☐ da quelli che nel gruppo di lavoro di cui al par. 6.3.3.1. sono incaricati dell'esecuzione delle relative prestazioni oggetto dell'appalto;
- ☐ da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità;

Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del D.lgs. 81/2008, è posseduto dal professionista/dai professionisti che nel gruppo di lavoro incaricato/incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Requisito di capacità economico finanziaria

Il requisito di cui al par. 6.3.2. deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, con la precisazione che per i consorzi vale l'art. 67, comma 1, lett. a) del Codice.

Requisito di capacità tecnico-professionale

Il requisito di cui al par. 6.3.3. deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso, con la precisazione che per i consorzi vale l'art. 67, comma 1, lett. a) del Codice.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE. CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE. CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito di cui al par. 6.1.1. lett. a) (Registro delle imprese) deve essere posseduto dal Consorzio e da consorziati indicati come esecutori.

Il requisito di cui al par. 6.1.1. lett. b) (qualificazione ESCO) deve essere posseduto dal Consorzio e da consorziati indicati come esecutori.

Il requisito di cui al par. 6.1.1. lett. c) (certificazione ESCO UNI CEI 11352) deve essere posseduto dal Consorzio e da consorziati indicati come esecutori.

Il requisito di cui al par. 6.1.1. lett. d) (terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico) deve essere posseduto dal Consorzio e da consorziati indicati come esecutori;

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, limitatamente alle prestazioni differenti dai lavori, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Relativamente ai lavori, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice qualora il consorzio intenda eseguire esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti relativi ai lavori sono posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;

- qualora il consorzio intenda tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti relativi ai lavori sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104. Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6.5.1. INDICAZIONI PER I PROGETTISTI

Idoneità professionale

Per i requisiti di cui al par. 6.3.1. vale quanto ivi precisato e indicato nelle pertinenti disposizioni della parte V dell'allegato II.12.

Tali requisiti devono essere posseduti:

- ☐ per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate indicate come esecutrici o dai partecipanti ai GEIE secondo quanto indicato all'art. 38 del citato Allegato.
- ☐ Per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 34 del citato Allegato. Per il gruppo di lavoro vale quanto detto al par. 6.3.4., restando inteso che esso deve essere riferibile al consorziato indicato come esecutore.

Requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria

I requisiti di cui ai par. 6.3.2. e 6.3.3. ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera a) del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex articolo 66, comma 1, lettera g) ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

L'operatore economico potrà avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 104 del Codice.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione dell'operatore economico partecipante e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad

acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta dell'operatore economico partecipante, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

L'operatore economico partecipante e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'operatore economico partecipante non può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso della certificazione UNI CEI 11352, tenuto conto che ai sensi dell'art. 5 del D.M. DM 9 aprile 2025 Efficientamento Energetico – ERP, solo le ESCo in possesso di tale certificazione possono essere destinatarie del sostegno finanziario concesso in relazione ai progetti di investimento ritenuti ammissibili. Inoltre, ai sensi dell'art. 6 del medesimo D.M. il progetto di finanziamento dovrà essere sottoscritto e trasmesso esclusivamente dalla ESCo incaricata dell'intervento. Pertanto, il soggetto che sottomette l'offerta di cui alla presente procedura (e che sottoscriverà il relativo contratto in caso di aggiudicazione) dovrà coincidere con il soggetto che sottoscriverà la concessione con il GSE, ai sensi del DM 9 aprile 2025 Efficientamento Energetico – ERP.

Pertanto, la certificazione UNI CEI 11352 deve essere posseduta in proprio dall'operatore economico partecipante.

L'operatore economico partecipante può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso di autorizzazioni o altri titoli abilitativi solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto.

In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'operatore economico partecipante può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso di titoli di studio e professionali necessari all'esecuzione, solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'impresa ausiliaria agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale di cui al par. 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE e DGUE complementare, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di ordine speciale di cui al par. 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE e DGUE complementare, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, tramite apposita dichiarazione da allegare, verso l'operatore economico partecipante che si avvale e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la

durata della concessione, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

NB: Si rammenta che, anche ai fini della verifica del possesso dei requisiti dell'ausiliario, quest'ultimo dovrà obbligatoriamente essere registrato al servizio FVOE secondo le indicazioni del presente disciplinare.

L'operatore economico partecipante inserisce il contratto di avvalimento nonché le dichiarazioni dell'ausiliario nella Busta di Risposta Amministrativa, in caso di c.d. avvalimento tecnico-operativo, se ha per oggetto un requisito di capacità tecnico-professionale e/o in caso di c.d. avvalimento di garanzia, se ha per oggetto un requisito economico-finanziario. Il contratto di avvalimento e le dichiarazioni dell'ausiliario devono essere nativi digitali e firmati digitalmente dalle parti interessate.

L'operatore economico partecipante inserisce il contratto di avvalimento premiale nella Busta Tecnica.

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante debba ricorrere ad un avvalimento misto, dovrà stipulare due distinti contratti di avvalimento, in modo da poter caricare nella Busta Amministrativa, il contratto di avvalimento tecnico- operativo e/o di garanzia e nella Busta Tecnica, il contratto di avvalimento premiale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, l'operatore economico partecipante sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione appaltante. Contestualmente l'operatore economico partecipante produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice.

L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione dell'operatore economico partecipante.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta la volontà di ricorrere al subappalto o concedere in cottimo e individua nel DGUE le tipologie di lavorazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione della volontà il subappalto è vietato.

In caso di ricorso al subappalto qualificante o necessario, è obbligatorio indicare la modalità nel DGUE, pena carenza del requisito di qualificazione.

Per il subappalto si applica quanto previsto dagli articoli 188 e 119 del Codice.

Gli Operatori Economici possono indicare nella propria Domanda di partecipazione una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto.

Le lavorazioni oggetto del contratto da eseguirsi a cura dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 119, comma 2, terzo periodo del D.Lgs. n. 36/2023, sono da individuarsi nella misura del 51% dell'importo relativo alla categoria prevalente OG1, indicato nella Tabella di cui al paragrafo 3 del presente Disciplinare. Le prestazioni riconducibili alla categoria scorporabile OG11 sono interamente subappaltabili.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 1, del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, co. 1, lett. d) del Codice dei Contratti, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente

Ai sensi dell'art 119 comma 2, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo I, comma I, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato f.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17, D.Lgs. n. 36/2023, tutte le lavorazioni previste dal contratto, seppur subappaltabili nei limiti sopra descritti, non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (c.d. subappalto a cascata) in quanto, tenuto conto del contesto fortemente abitato, la situazione potrebbe generare un elevato rischio di interferenza nei diversi cantieri con terzi non addetti ai lavori. Inoltre, l'esclusione del subappalto a cascata favorisce un adeguato controllo delle attività di cantiere e garantisce una maggior tutela delle condizioni di lavoro di salute e sicurezza dei lavoratori delle imprese stesse e nel contempo permette di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119 co. 3 del D.lgs. n. 36/2023.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 67, co. 4, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione Appaltante. Altresì non costituisce subappalto

l'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b) e c), del Codice dei Contratti ai propri consorziati.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 4, del Codice dei Contratti, il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto le prestazioni e le lavorazioni a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni o lavorazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II, del Titolo IV, della Parte V, del Libro II, del codice dei Contratti;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicate le prestazioni/lavorazioni o le parti di prestazioni/lavorazioni che si intende subappaltare.

In tale ultimo caso, in assenza di espressa manifestazione di volontà, in fase esecutiva il subappalto non potrà essere autorizzato.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 12, del Codice dei Contratti, Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

Trovano applicazione anche per il subappaltatore le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica, così come modificato dal "Decreto correttivo 5 agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica", cui si rinvia.

9. ALTRE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ED ESECUZIONE

Clausole sociali ex art. 57 del Codice

Fatta eccezione per i servizi di natura intellettuale, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale/dei contratti collettivi nazionali indicati al par. 3.

In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto, come previsto dall'art. 11, comma 4 e ss del Codice.

Si precisa, in ogni caso, che, ai sensi dell'articolo 11 del Codice dei Contratti, qualora il concorrente che ha presentato la migliore offerta abbia dichiarato di applicare il contratto collettivo diverso da quelli indicati negli atti di gara, il RUP verificherà del suddetto concorrente la dichiarazione di impegno ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nella sua offerta nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, e la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

Ai fini della valutazione di equivalenza si procederà secondo quanto previsto nell'Allegato I.01 – Contratti collettivi al codice come modificato con il D.Lgs. 209/2024.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire il rispetto dei CAM come indicati nella relazione CAM e nel Capitolato Speciale d'Appalto. Pertanto, in sede di presentazione dell'offerta, l'Operatore economica dichiara l'impegno al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi nell'allegato Domanda di partecipazione.

Tenuto conto dell'oggetto dell'affidamento e delle relative prestazioni, non sussistono le condizioni per l'applicazione del criterio sociale della stabilità occupazionale poiché non è possibile dar luogo a subentro nei confronti di un "concessionario uscente".

Permane l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, in caso di assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, nel corso dell'intero arco temporale di esecuzione del contratto, da riservare all'occupazione giovanile (lavoratori con meno di 36 anni di età)."

Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale (oltre i 50 dipendenti), ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, **a pena di esclusione**, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Ai sensi dell'articolo 113 del Codice, sono richiesti i seguenti requisiti per l'esecuzione del contratto:

☐ Per gli operatori designati per l'esecuzione delle prestazioni EPC dovrà risultare l'abilitazione di cui al DM. 22/1/2008, n. 37, vigente, per le seguenti categorie (sulla base delle prestazioni che ciascun operatore dovrà effettivamente eseguire):

- Settore «A» (impianti elettrici);
- Settore «C» (riscaldamento e climatizzazione);
- Settore «D» (impianti idrosanitari);
- Settore «E» (impianti gas).

☐ Per gli operatori economici designati per l'esecuzione delle pertinenti prestazioni dovrà essere attestato il possesso delle registrazioni e abilitazioni previste dal D.P.R. 146/2018 ovvero di avvalersi di personale in possesso delle suddette registrazioni e abilitazioni.

L'operatore economico dichiara di accettare i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nella domanda di partecipazione.

10. GARANZIA PROVVISORIA

10.1 Ai sensi dell'art. 193, comma 10, del Codice l'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore della concessione e precisamente di importo pari ad € 546.798,82.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta dell'operatore economico sotto forma di cauzione o di fidejussione, secondo tutto quanto descritto al successivo art. 15.6 del presente Disciplinare.

11. SOPRALLUOGO FACOLTATIVO

Non è previsto alcun sopralluogo obbligatorio alla presenza di un incaricato di Area Sardegna; la presa visione degli immobili potrà essere effettuata in autonomia dagli Operatori Economici interessati. Non verrà inoltre rilasciata alcuna attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo da parte della Stazione appaltante.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Gli operatori economici partecipanti effettuano il pagamento del contributo previsto in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad € 220,00 secondo le modalità di cui alla delibera della stessa Autorità 30.12.2024, pubblicata nella G.U. dell'11 aprile 2025, n. 585 [o successiva e pubblicata al seguente <https://www.anicorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>].

Si precisa che l'importo del contributo è calcolato sul valore stimato della concessione comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante FVOE 2.0.

Qualora il pagamento non risulti attestato, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non

adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

Il mancato pagamento è sanabile anche se il pagamento è effettuato in data successiva a quella di scadenza di presentazione delle offerte. (Sentenza del Cons. Stato, Sez III, 3 Febbraio 2023 n.1175-Sentenza TAR Lazio 19 febbraio 2024, n. 3340).

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della Piattaforma SardegnaCAT disponibili e scaricabili nella pagina "Manuali Operatori Economici" (<https://crc.regione.sardegna.it/manuali-operatori-economici>) raggiungibile dal sito tematico CRC (<https://crc.regione.sardegna.it/home>) dalla sezione "Supporto".

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

Tutta la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Ai sensi dell'art. 65, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), la sottoscrizione tramite firma digitale o altra firma elettronica qualificata o avanzata garantisce l'identità del sottoscrittore. Si chiede, pertanto, di non allegare alcuna copia del documento d'identità anche in considerazione degli adempimenti amministrativi legati all'ostensione della documentazione ai sensi dell'art. 36 del Codice.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.lgs. n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 04/05/2026 a pena di irricevibilità.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del partecipante. Si invitano pertanto gli operatori economici partecipanti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto all'articolo 1.1 del presente Disciplinare.

Si precisa a titolo generico che:

- qualora i campi (cd parametri) previsti nelle sezioni configurate non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dalla presente lettera di invito dovrà essere prodotta utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito delle Buste di risposta denominate: Busta Documentazione e Busta Tecnica della PI online;

- nessun dato di carattere economico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere riportato nell'area di risposta della “Busta Documentazione” e “Busta Tecnica”.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del sistema relative alla presente procedura ed essere composta dalle seguenti sezioni:

- A — Documentazione amministrativa;
- B — Offerta tecnica;
- C — Offerta economica.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

Per la data e l'ora di arrivo dell'offerta faranno fede la data e l'ora registrate dal Portale a seguito della conferma di trasmissione dei documenti da parte dell'operatore economico.

L'operatore economico potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre il termine di scadenza fissato per la presentazione dell'offerta.

Non sarà ritenuta valida alcuna offerta presentata oltre il termine perentorio di scadenza o con modalità diverse da quella telematica.

A conferma dell'avvenuta trasmissione telematica della propria offerta, l'operatore economico riceverà una email all'indirizzo indicato dallo stesso in fase di registrazione al Portale.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Si precisa che, qualora i campi previsti nelle sezioni configurate a Piattaforma non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dal presente disciplinare di gara deve essere prodotta utilizzando la sezione “Area allegati aggiuntivi” presente nell'ambito della PI.

L'invio telematico dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove, per malfunzionamenti alla struttura tecnica, tecnologica o di connessione degli operatori economici, l'offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza e secondo le modalità previste.

Si precisa che il sistema permette salvataggi parziali e pertanto le suddette attività possono essere espletate in più fasi purché completate entro il termine utile. L'operatore economico è quindi invitato ad avviare le attività di inserimento a Sistema della documentazione richiesta con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta decorso tale termine.

Il sistema non accetta la trasmissione di un'offerta dopo il termine di scadenza. Oltre detto termine l'offerta sarà pertanto irricevibile. Ai sensi del comma 4 dell'art. 101 del D.Lgs n. 36/2023, fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite l'Area Messaggi della Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

La compilazione del DGUE avviene attraverso le funzionalità di piattaforma come indicato nel manuale DGUE operatore economico raggiungibile al link:

<https://crc.regione.sardegna.it/api/assets/718d775e-7a81-44d4-90b8-45c1a62a0967>.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C:

- L'operatore economico indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento;
- L'operatore economico, per ciascuna ausiliaria, allega:
 - DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
 - attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;
 - dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso l'operatore economico che partecipa alla procedura di affidamento e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'intervento le risorse necessarie di cui è carente l'operatore economico;
 - originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'operatore economico che partecipa alla procedura di affidamento a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'intervento. Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D:

- L'operatore economico, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare;

Si precisa che per il sistema la trasmissione del DGUE con tale modalità è indispensabile per poter procedere all'invio dell'offerta. Si raccomanda pertanto una attenta lettura del documento

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per l'operatore economico per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta;
- con la trasmissione dell'offerta, l'operatore economico accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia dell'operatore economico alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità dell'operatore economico.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata presentazione dell'attestazione di avvenuto pagamento del contributo ANAC è sanabile anche se il pagamento è effettuato in data successiva a quella di scadenza di presentazione delle offerte. (Sentenza del Cons. Stato, Sez III, 3 Febbraio 2023 n.1175 - Sentenza TAR Lazio 19 febbraio 2024, n. 3340).

- è sanabile l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 D.lgs. n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- **non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile di cui al paragrafo 9 del presente disciplinare** (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 11/07/2025 n. 6091, Consiglio di Stato, sez. V, 18.08.2025 n. 7065)
- è sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.
- è sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.
- **non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.**

Il subprocedimento del soccorso istruttorio verrà gestito attraverso la messaggistica della piattaforma SardegnaCAT. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma, anche successivamente alla presentazione dell'offerta

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato all'operatore economico un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione dell'operatore economico dalla procedura.

Ove l'operatore economico produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta in un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nell'area "Risposta Busta Amministrativa" della PI online dovrà essere inserita la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, come di seguito specificato.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - EVENTUALE PROCURA

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Domanda di partecipazione e dichiarazioni redatte utilizzando i modelli Allegato 1 e Allegato 1 bis (Integrazione Domanda di partecipazione progettisti) predisposto dalla Stazione appaltante in aderenza alla Delibera ANAC n. 43 del 24.1.2024, con le integrazioni e modifiche necessarie a rispecchiare quanto previsto dal presente disciplinare.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Allegato 1 - Documento <u>sottoscritto digitalmente</u> dal/i legale/i rappresentante/i o soggetto/i titolato/i dell'operatore economico. Allegato 1 bis Documento <u>sottoscritto digitalmente</u> dal/i legale/i rappresentante/i o soggetto/i titolato/i dell'operatore economico e dai progettisti incaricati

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, l'operatore economico fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Nel caso di consorzio stabile, ai sensi dell'art. 67, comma 4, del Codice, può dichiarare di eseguire le prestazioni in proprio.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte digitalmente ai sensi dell'articolo 65 comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 82/2005 dal/i legale/i rappresentante/i o procuratore/i munito/i dei necessari poteri e il concorrente dichiara:

- i dati identificativi dell'operatore economico e la forma di partecipazione e i relativi impegni in relazione a ciascuna forma;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- le qualificazioni eventualmente possedute;
- (eventuale) l'adozione di misure di self-cleaning;
- (eventuale) in caso di concordato preventivo con continuità aziendale il provvedimento autorizzatorio per la partecipazione alla gara;
- (eventuale) in caso di sottoposizione a sequestro o confisca: il provvedimento autorizzatorio per la partecipazione alla gara;
- l'insussistenza in capo all'OE delle cause di esclusione di cui all'art. 94, comma 1, lett. c) e h) del Codice;

- che l'insussistenza delle cause di esclusione automatiche e non automatiche di cui all'art. 94, commi 1 e 2, e all'art. 98, comma 3, lett. g) e h) del D.lgs. n. 36/2023 sono rese in relazione a tutti i soggetti che rivestono cariche rilevanti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice;
- che nel caso di socio persona giuridica, per gli amministratori (da indicare) sussiste/non sussiste sentenza o decreto ovvero misura interdittiva relativa ad uno dei reati di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice (ai sensi dell'art. 94 comma 4 del Codice);
- di ritenere remunerativa l'offerta economica;
- di essere degli obblighi derivanti dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, dal Codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna, allegato alla Deliberazione G.R. n. 68/15 del 31/12/2025 e previsto nel "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvato con DAU n. 3 del 03/02/2026 Approvazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2026/2028:
https://www.area.sardegna.it/documenti/43_591_20260204183919.pdf
e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il Patto di integrità di AREA approvato con Deliberazione AU n. 17 del 29/04/2025 allegato;
- di aver preso visione e di accettare i seguenti documenti "Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna" e "Manuali OE" disponibili sul sito <https://crc.regione.sardegna.it/manuali-operatori-economici> .
- di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna, i termini e le condizioni previsti nel documento "Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del portale" sull'utilizzo degli strumenti messi a disposizione tramite il Portale SardegnaCAT;
- di non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile.
- di aver preso visione della documentazione tecnica e amministrativa relativa alla presente procedura;
- di aver provveduto al pagamento del contributo dovuto in favore dell'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nel bando di gara.
- di allegare la ricevuta di pagamento elettronico dell'imposta di bollo o del bonifico bancario o, in alternativa, di indicare il seguente numero seriale della marca da bollo, producendo copia del contrassegno in formato.pdf., debitamente annullato con la sovrascrittura del CIG dell'appalto e di assumere ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;

- accettare, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto previsti nei documenti di gara ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del codice, in caso di aggiudicazione
 - di porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali, minimi e premianti, individuati dalla stazione appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nei decreti sui Criteri Ambientali Minimi;
 - in caso di subappalto, la percentuale delle prestazioni da affidare a piccole e medie imprese;
 - di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal D.Lgs. n. 36/2023.

Dichiarazioni clausole sociali:

- il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione dell'offerta;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui Allegato II.3 del Codice;
- di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

(solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento;
- di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma;

- autorizza la Stazione Appaltante ad assicurare l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti;
- indica il domicilio digitale;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 27.

Le parti dell'Allegato 1 bis di competenza dei singoli progettisti potranno essere compilate e sottoscritte digitalmente autonomamente dai singoli progettisti.

In caso di concorrente in possesso dei requisiti per progettazione ed esecuzione lavori l'Allegato 1 bis dovrà riportare tale informazione.

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, come definiti nell'articolo 65 del Codice.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziate designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorzio esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti del Codice di cui all'art. 65, comma 2, lettera g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.

L'operatore economico in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi (art. 65 comma 1 del Codice).

DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Procura generale o speciale o nomina ad una carica sociale
MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Scansione del documento. In caso di pluralità di documenti produrre la scansione dei medesimi composti in un unico file ovvero, in caso di pluralità di documenti nativi digitali sottoscritti digitalmente, utilizzare l'area generica Allegati della Busta Documentazione

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato CCIAA (esempi procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportate nel certificato), l'operatore economico dovrà produrre:

- ☐ in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile;
- ☐ in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell'Organo sociale preposto. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale dell'operatore economico risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.2. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Documentazione ulteriore
--------------------------	---------------------------------

MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Allegare la documentazione richiesta in caso di RTI o Consorzio ordinario costituito, aggregazioni tra imprese, GEIE. In caso di pluralità di documenti produrre la scansione dei medesimi composti in un unico file ovvero, in caso di pluralità di documenti nativi digitali sottoscritti digitalmente, utilizzare l'area generica Allegati della Busta Documentazione
----------------------------	--

Di seguito la documentazione che deve essere presentata dagli operatori economici nei seguenti casi:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti di prestazioni, ovvero della percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti delle prestazioni, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione resa da ciascun operatore economico, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti delle prestazioni, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun operatore economico aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti delle prestazioni, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi stabili

- atto costitutivo
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - di non partecipare a più di un consorzio stabile;
 - o, in alternativa
 - di partecipare in più di una forma (indicare quali) e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
 - o, in alternativa
 - di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, all'operatore economico (indicare il nominativo), che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice:

- atto costitutivo

- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro operatore economico che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

o, in alternativa,

di partecipare in più di una forma (indicare quali) e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

o, in alternativa

di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, all'operatore economico (indicare il nominativo), che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

15.3. ASSOLVIMENTO DEL BOLLO

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Assolvimento dell'imposta di bollo
MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Scansione del documento/compilazione del parametro predisposto

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta, del valore di € 16,00 (una marca a valere per 4 facciate), viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale, estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, l'operatore economico allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa l'operatore economico può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della Domanda di partecipazione e allegare obbligatoriamente nell'apposito parametro della Busta di Risposta Amministrativa copia del contrassegno in formato.pdf. L'operatore economico si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.4. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) e DGUE COMPLEMENTARE

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Formulario DGUE elettronico generato utilizzando l'operazione "Prepara risposta ESPD" presente nella sezione "Busta Documentazione"
MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Documento sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o soggetto titolato dell'operatore economico

Al fine della partecipazione alla procedura di gara, l'operatore economico compila il DGUE sulla Piattaforma SardegnaCAT, secondo quanto di seguito indicato e come descritto nel <https://crc.regione.sardegna.it/api/assets/718d775e-7a81-44d4-90b8-45c1a62a0967>

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) e h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere compilato sulla piattaforma, sottoscritto e caricato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi di cooperative, di consorzi di imprese artigiane e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
- nel caso di avalimento, anche dalla/e impresa/e ausiliaria/e.

Sarà cura dell'operatore economico, una volta espressa l'intenzione di rispondere alla Procedura, selezionare il "tipo di risposta", al fine di invitare, se del caso, gli ulteriori soggetti che devono compilare il DGUE, indicando a sistema le informazioni richieste come da Manuale per la compilazione del DGUE.

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo sulla Piattaforma SardegnaCAT utilizzando il format predisposto dall'amministrazione. Sarà cura dell'Operatore economico, e degli altri soggetti sopra indicati se del caso, compilare tutti i campi e specificare, tra l'altro, il possesso dei requisiti di ordine generale, come indicati nel presente disciplinare, nonché i requisiti di capacità tecnico-professionale. Una volta conclusa la compilazione l'operatore dovrà scaricare il documento in formato pdf, firmarlo digitalmente e riallegarlo sulla piattaforma elettronica cliccando su «Scegli il file» prima di selezionare «Conferma».

La "Guida alla compilazione del DGUE strutturato - Manuale per gli Operatori Economici" è disponibile sulla piattaforma SardegnaCAT nel seguente link:
<https://crc.regione.sardegna.it/api/assets/718d775e-7a81-44d4-90b8-45c1a62a0967>.

Il DGUE complementare è lo specifico DGUE riferito al singolo componente di un soggetto plurisoggettivo. Resta inteso che in caso di soggetto monosoggettivo non si rende necessaria la compilazione di alcun DGUE complementare. Tale principio ha validità generale.

Indicazioni per i progettisti

Per i progettisti dovranno, inoltre, essere rese nel DGUE, sezioni pertinenti, le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura in conformità agli artt. 35-39, Parte V, dell'allegato II.12 al Codice).

Per i progettisti dovranno, inoltre, essere rese nella Domanda di Partecipazione le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti richiesti ai componenti del gruppo di lavoro, come da modello all'Allegato 1 bis – Integrazione Domanda di partecipazione progettisti.

Si precisa che il DGUE dovrà contenere anche le seguenti informazioni:

- a) dichiarazione in ordine all'eventuale intenzione di ricorrere all'istituto dell'avalimento;
- b) dichiarazione in ordine all'eventuale intenzione di ricorrere all'istituto del subappalto; si precisa che in caso affermativo non è necessario indicare l'elenco di eventuali subappaltatori (Parte II, sez. D), in quanto tutte le informazioni integrative relative al subappalto di cui all'art. 119 del D.Lgs n. 36/2023 saranno fornite mediante compilazione del **"DGUE complementare"**.

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Formulario DGUE elettronico generato tramite la piattaforma SardegnaCAT
MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Documento <u>sottoscritto digitalmente</u> dal legale rappresentante o soggetto titolato dell'operatore economico

Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico partecipante ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente l'operatore economico stesso.

In caso di operatori economici che si presentano in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia natura/GEIE/rete) il DGUE complementare deve essere presentato e sottoscritto:

- nel caso di operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 65, comma 2, lett. e), f), g), h) del D.Lgs. n. 36/2023, per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato una dichiarazione integrativa al DGUE distinta;
- nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023, la dichiarazione integrativa al DGUE è compilato separatamente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate.
- in caso di avalimento da ciascuna ausiliaria;
- in caso di progettista "indicato", dall'operatore economico che esegue i lavori (in caso di professionista singolo, dal professionista; in caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante, in caso di più professionisti, da ciascun professionista),
- dalle persone fisiche che fanno parte del gruppo di lavoro di cui al par. 6.3.3.1;
- dal giovane professionista;
- dai progettisti appartenenti allo Staff di progettazione dell'operatore economico che esegue i lavori.

Si precisa che in presenza di più dichiarazioni complementari al DGUE le stesse dovranno essere inserite a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Busta Documentazione" della PI online.

Si precisa che il DGUE complementare dovrà contenere anche l'indicazione, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 delle parti di servizio che intende subappaltare indicando la relativa quota.

L'operatore economico dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

L'operatore economico presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.5 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

	Documentazione da produrre nel caso di avvalimento: 1) Formulario DGUE elettronico generato utilizzando l'operazione "Prepara risposta ESPD" presente nella sezione "Risposta Documentazione" compilato dall'impresa ausiliaria nelle parti di pertinenza; 2) dichiarazione di cui al modello Allegato 2 – Modello per avvalimento (dichiarazioni ex articolo 104, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023); 3) contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'operatore economico a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	3) dichiarazione di cui al DGUE complementare 4) dichiarazioni ulteriori di cui al modello Allegato 5.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE	1), 2), 3) e 5) Documenti sottoscritti digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare l'impresa ausiliaria. 4) Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti o scansione del documento. In caso di pluralità di documenti utilizzare l'area generica Allegati della Busta Documentazione.

Ai fini della partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023, è consentita l'applicazione dell'istituto dell'avvalimento.

L'operatore economico ausiliare rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE, reso disponibile dall'Operatore economico attraverso la piattaforma SardegnaCAT con le modalità indicate nella "Guida alla compilazione del DGUE stutturato", previa registrazione alla stessa.

Il Documento di Gara Unico Europeo dovrà essere compilato sulla Piattaforma SardegnaCAT seguendo le istruzioni per la compilazione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento; (Allegato A.2)

- 2) il contratto di avvalimento;
- 3) (eventuale) attestazione SOA o documentazione a comprova del requisito oggetto dell'avvalimento.

Il contratto di avvalimento per i requisiti di partecipazione dovrà essere inserito nella busta documentazione.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione dell'operatore economico e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta dell'operatore economico, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che il primo non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della domanda di partecipazione, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La Stazione appaltante potrà comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali.

L'ausiliario rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE e del DGUE complementare.

L'operatore economico, per ciascun ausiliario, allega:

1. dichiarazione di avvalimento, come da modello Allegato 2;
2. contratto di avvalimento;
3. dichiarazioni ulteriori, come da modello Allegato 5.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nella Busta Tecnica.

15.6. GARANZIA PROVVISORIA

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Garanzia provvisoria (art. 106 del D.Lgs n. 36/2023)
MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti; <i>In alternativa:</i> Scansione del documento cartaceo con firma autografa delle parti contraenti sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare l'operatore economico.

A pena di esclusione, la **garanzia provvisoria** pari a € 546.798,82 (**cinquecento quarantaseimila settecentonovantotto/82**) (pari al 2% dell'importo dell'affidamento).

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

Si applica quanto allo svincolo l'art. 106/10.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

Deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto in affidamento e del soggetto garantito (la Stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE o costituenti il riparto di coassicurazione, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), e), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - i. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;

- ii. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
- iii. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, l'operatore economico potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche;
- d. Riduzione del 20% in caso di possesso di una delle certificazioni di cui all'Allegato II.13 del Codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - ☐ per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - ☐ Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, l'operatore economico dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute negli appositi parametri predisposti nella Busta di Risposta Amministrativa.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

15.7. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Pagamento del contributo a favore dell'ANAC
MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Scansione del documento

Gli operatori economici partecipanti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 610 del 19 dicembre 2023 e del Comunicato ANAC del 17 maggio 2024 e relative istruzioni operative rinvenibili sul sito dell'Autorità medesima. In caso di associazione temporanea già costituita o da costituirsi il versamento deve essere effettuato dall'impresa capogruppo. Il contributo è dovuto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti di seguito: € 220,00 – CIG BB384F4248.

La Stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio.

In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

15.8. DICHIARAZIONE ANTIMAFIA

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Dichiarazione antimafia redatta utilizzando il modello Allegato 3
MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Documento <u>sottoscritto digitalmente</u> dal legale rappresentante o soggetto titolato dell'operatore economico. In caso di pluralità di documenti utilizzare l'area generica Allegati della Busta Documentazione.

Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico partecipante ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente l'operatore economico stesso.

In caso di operatori economici che si presentano in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia natura/GEIE/rete) la dichiarazione deve essere presentata e sottoscritta, tenendo conto delle seguenti indicazioni.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 85 D.Lgs. 159/2011, la dichiarazione deve riferirsi:

- ☐ se si tratta di imprese individuali, al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.

- ☐ se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
- per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
 - per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento;
 - per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
 - per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
 - per le società in nome collettivo, a tutti i soci;
 - per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
 - per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
 - per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
 - per le società personali, ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

In ogni caso, la dichiarazione deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'art. 85 D.Lgs. 159/2011.

Si precisa che in presenza di più dichiarazioni le stesse dovranno essere inserite a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Busta Documentazione" della PI online.

15.9. DICHIARAZIONE PARI OPPORTUNITA' PNRR

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Dichiarazione adempimenti per le pari opportunità di genere e generazionali e per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, redatta utilizzando il modello Allegato 4
MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Documento <u>sottoscritto digitalmente</u> dal legale rappresentante o soggetto titolato dell'operatore economico. In caso di pluralità di documenti utilizzare l'area generica Allegati della Busta Documentazione.

La dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico partecipante ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente l'operatore economico stesso.

In caso di operatori economici che si presentano in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia natura/GEIE/rete) la dichiarazione deve essere presentata e sottoscritta, da tutti i soggetti componenti il RTI/Consorzio di varia natura/GEIE/rete.

In aggiunta, la dichiarazione deve essere altresì presentata:

- **in caso di avvalimento, dall'impresa ausiliaria;**
- **in caso di progettista indicato, dal medesimo.**

In caso di RTC/Consorzi/Avvalimento/Progettista indicato, la documentazione di cui all'art. 47, commi 2, 3 e 3-bis del D.L.77/2021 dovrà essere prodotta da ciascuna componente del raggruppamento, dal Consorzio, da ciascuna consorziata esecutrice, dall'eventuale impresa consorziata che presta i requisiti, dall'ausiliaria e dal Progettista indicato (cfr. *Parere MIT n. 1366 del 15/06/2022*).

Come stabilito dall'art. 47, comma 2, del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 gli Operatori Economici tenuti alla redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. 198/2006 e s.m.i. devono presentare nell'apposito parametro della piattaforma **a pena di esclusione** copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. 198/2006 e s.m.i. con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Come stabilito dall'art. 47 commi 3 e 3 bis gli Operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici) e non superiore a 50 (cinquanta), devono impegnarsi, nel caso di aggiudicazione della procedura ed **entro 6 mesi dalla stipula del contratto** a consegnare alla Stazione appaltante quanto segue:

- ☐ una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 47 comma 3 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021);
- ☐ la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità) ed una relazione che chiarisca l'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge ed illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'Operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali (art. 47 comma 3 bis del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021).

L'impegno all'assolvimento degli obblighi di cui al comma 3 bis, in osservanza alle Linee Guida adottate con decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità ai sensi dell'art. 47 comma 8 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 viene richiesto anche agli Operatori economici con più di cinquanta dipendenti.

L'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 47 commi 3 e 3 bis comporta l'applicazione delle penali commisurate in relazione alla gravità della violazione e proporzionalmente all'importo del contratto come previste dalle Linee Guida emanate, in attuazione del comma 8 del citato art. 47, con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità del 7 dicembre 2021.

La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 47 determina l'impossibilità per l'Operatore Economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui all'art. 47 comma 1 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021.

I rapporti e le relazioni previste dai commi 2, 3 e 3bis sono pubblicati ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

In attuazione dell'art. 47 comma 4 ultimo capoverso gli Operatori Economici devono altresì impegnarsi in caso di aggiudicazione del contratto ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali all'occupazione giovanile.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che hanno omissso di produrre la dichiarazione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione della suddetta quota di occupazione giovanile (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 11/07/2025 n.6091, Consiglio di Stato, sez. V, 18.08.2025 n. 7065).

Per il calcolo della percentuale d'incremento si rinvia alle Linee Guida adottate con decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità ai sensi dell'art. 47 comma 8 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021.

Le nuove assunzioni da destinare all'occupazione giovanile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinati disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparative più rappresentative a livello nazionale.

Il rispetto dell'impegno sopra dichiarato sarà oggetto di specifica verifica di conformità da parte della stazione appaltante.

L'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 47 comma 4 comporta l'applicazione delle penali previste dalle Linee Guida emanate, in attuazione del comma 8 del citato art. 47, con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità del 7 dicembre 2021.

15.10. DICHIARAZIONE DNSH E PRINCIPI PNRR

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Dichiarazione DNSH e principi PNRR, da rendere su modello predisposto dalla Stazione appaltante Allegato 7
MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Documento <u>sottoscritto digitalmente</u> dal legale rappresentante o soggetto titolato dell'operatore economico. In caso di pluralità di documenti utilizzare l'area generica Allegati della Busta Documentazione.

La dichiarazione è sottoscritta digitalmente ai sensi dell'articolo 65 comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 82/2005 dal/i legale/i rappresentante/i o procuratore/i munito/i dei necessari poteri:

- dell'operatore economico che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

15.11. ULTERIORI DICHIARAZIONI

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Ulteriori dichiarazioni, da rendere su modello predisposto dalla Stazione appaltante Allegato 5
MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Documento <u>sottoscritto digitalmente</u> dal legale rappresentante o soggetto titolato dell'operatore economico. In caso di pluralità di documenti utilizzare l'area generica Allegati della Busta Documentazione.

In caso di operatore economico che partecipa in forma singola, il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico partecipante ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente l'operatore economico stesso.

In caso di operatori economici che si presentano in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia natura/GEIE/rete) la dichiarazione deve essere presentata e sottoscritta:

- nel caso di operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 65, comma 2, lett. e), f), g), h) del D.Lgs. n. 36/2023, per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentata una dichiarazione distinta;
- nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023, la dichiarazione è compilata separatamente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate.
- in caso di avvalimento da ciascuna ausiliaria
- in caso di progettista "indicato", dall'operatore economico che esegue i lavori (in caso di professionista singolo, dal professionista; in caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante, in caso di più professionisti, da ciascun professionista),
- dalle persone fisiche che fanno parte del gruppo di lavoro di cui al par. 6.3.3.1;
- dal giovane professionista;
- dai progettisti appartenenti allo Staff di progettazione dell'operatore economico che esegue i lavori.

Si precisa che in presenza di più dichiarazioni le stesse dovranno essere inserite a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Busta Documentazione" della PI online.

15.12. DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO (ANTIRICICLAGGIO)

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Dichiarazione titolare effettivo, da rendere su modello predisposto dalla Stazione appaltante Modello Allegato 6
-----------------------------	---

MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Documento <u>sottoscritto digitalmente</u> dal legale rappresentante o soggetto titolato dell'operatore economico. In caso di pluralità di documenti utilizzare l'area generica Allegati della Busta Documentazione.
----------------------------	---

La dichiarazione è sottoscritta digitalmente ai sensi dell'articolo 65 comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 82/2005 dal/i legale/i rappresentante/i o procuratore/i munito/i dei necessari poteri:

- dell'operatore economico che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

15.13. DICHIARAZIONE CONSORZIATA ESECUTRICE

DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Dichiarazione della consorziata esecutrice, da rendere su modello predisposto dalla Stazione appaltante Modello Allegato 8
MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Documento <u>sottoscritto digitalmente</u> dal legale rappresentante o soggetto titolato della consorziata esecutrice.

	In caso di pluralità di documenti utilizzare l'area generica Allegati della Busta Documentazione.
--	---

La dichiarazione è sottoscritta digitalmente ai sensi dell'articolo 65 comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 82/2005 dal/i legale/i rappresentante/i o procuratore/i munito/i dei necessari poteri della consorzata esecutrice.

15.14 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'Allegato I al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 giugno 2012, da rendere su modello predisposto dalla Stazione appaltante Modello Allegato 9
MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Documento <u>sottoscritto digitalmente</u> dal legale rappresentante o soggetto titolato dell'operatore economico. In caso di pluralità di documenti utilizzare l'area generica Allegati della Busta Documentazione.

La dichiarazione è sottoscritta digitalmente ai sensi dell'articolo 65 comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 82/2005 dal/i legale/i rappresentante/i o procuratore/i munito/i dei necessari poteri:

- dell'operatore economico che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

16. OFFERTA TECNICA (da inserire nell'area "Risposta Tecnica" della PI online).

L'operatore economico dovrà produrre la documentazione di cui ai parametri predisposti nella Busta Tecnica, come di seguito illustrato, ai fini dell'attribuzione del punteggio da parte della Stazione appaltante secondo quanto previsto al successivo art. 18.

La mancata presentazione della documentazione richiesta dai parametri con attribuzione di punteggio, predisposti nella Busta Tecnica, comporta l'attribuzione di un punteggio pari a zero per ciascun parametro carente.

È posta a base di gara la Proposta. In relazione ai documenti che compongono la Proposta medesima nei suoi vari aspetti e fasi, gli operatori economici sono chiamati a presentare offerta avente i contenuti di cui all'art. 193, comma 10, del Codice che per quanto riguarda l'Offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime indicate nei documenti posti a base di gara integrando il contenuto minimo delle prestazioni oggetto del PPP in affidamento, fermo il principio di equivalenza.

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica, sottoscritta digitalmente secondo le modalità previste al precedente punto 15.1, nella Busta di Risposta Tecnica che e deve contenere i seguenti documenti:

1. QUALITA' TECNICA DEGLI INTERVENTI

1.1.	Miglioramento degli involucri esterni	L'Operatore Economico allega: ☐ relazione tecnica che illustri gli interventi di miglioramento degli involucri esterni di cui al criterio 1 – sub-criterio 1.1 come indicato nella tabella di cui al successivo punto 18.1; ☐ Elaborati grafici atti a illustrare gli aspetti tecnici riferiti al criterio 1 – sub-criterio 1.1 indicato nella tabella di cui al successivo punto 18.1;
	Modalità di presentazione	La relazione scritta dovrà essere sottoscritta digitalmente, in formato A4, di massimo n. 15 facciate, in carattere Calibri 12, esclusi indice e copertina, e dovrà prevedere l'illustrazione degli elementi di valutazione indicati. Gli elaborati grafici dovranno essere redatti in formato A3 in un numero non superiore a 4 facciate

1.2.	Migliorie relative all'implementazione del sistema degli impianti	L'Operatore Economico allega: ☐ relazione tecnica che illustri gli interventi di implementazione del sistema degli impianti di cui al criterio 1 – sub-criterio 1.2 come indicato nella tabella di cui al successivo punto 18.1; ☐ Elaborati grafici atti a illustrare gli aspetti tecnici riferiti al criterio 1 – sub-criterio 1.2 indicato nella tabella di cui al successivo punto 18.1
	Modalità di presentazione	La relazione scritta dovrà essere sottoscritta digitalmente, in formato A4, di massimo n. 15 facciate, in carattere Calibri 12, esclusi indice e copertina, e dovrà prevedere l'illustrazione degli elementi di valutazione indicati. Gli elaborati grafici dovranno essere redatti in formato A3 in un numero non superiore a 4 facciate

Il punteggio per questo parametro è attribuito secondo il criterio di valutazione discrezionale come indicato al successivo articolo 18.1.

2. MODALITA' DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA

2.1.	Programma di gestione e manutenzione degli impianti	L'Operatore Economico allega relazione tecnica che illustri il programma di gestione e manutenzione degli impianti di cui al criterio 2 – sub-criterio 2.1 come indicato nella tabella di cui al successivo punto 18.1;
	Modalità di presentazione	La relazione scritta dovrà essere sottoscritta digitalmente, in formato A4, di massimo n. 15 facciate, in carattere Calibri 12, esclusi indice e copertina, e dovrà prevedere l'illustrazione degli elementi di valutazione indicati.

Il punteggio per questo parametro è attribuito secondo il criterio di valutazione discrezionale come indicato al successivo articolo 18.1.

3. PROCEDURE DI CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI

3.1.	Sistemi di misurazione e monitoraggio	L'Operatore Economico allega: ☐ relazione tecnica che illustri i sistemi di misurazione e monitoraggio di cui al criterio 3 – sub-criterio 3.1 come indicato nella tabella di cui al successivo punto 18.1; ☐ Elaborati grafici atti a illustrare gli aspetti tecnici riferiti al criterio 3 – sub-criterio 3.1 indicato nella tabella di cui al successivo punto 18.1;
------	---------------------------------------	--

	Modalità di presentazione	La relazione scritta dovrà essere sottoscritta digitalmente, in formato A4, di massimo n. 15 facciate, in carattere Calibri 12, esclusi indice e copertina, e dovrà prevedere l'illustrazione degli elementi di valutazione indicati. Gli elaborati grafici dovranno essere redatti in formato A3 in un numero non superiore a 4 facciate
3.2	Modalità di verifica del risparmio energetico	L'Operatore Economico allega: ☐ relazione tecnica che illustri le modalità di verifica del risparmio energetico di cui al criterio 3 – sub-criterio 3.2 come indicato nella tabella di cui al successivo punto 18.1; ☐ Elaborati grafici atti a illustrare gli aspetti tecnici riferiti al criterio 3 – sub-criterio 3.2 indicato nella tabella di cui al successivo punto 18.1;
	Modalità di presentazione	La relazione scritta dovrà essere sottoscritta digitalmente, in formato A4, di massimo n. 15 facciate, in carattere Calibri 12, esclusi indice e copertina, e dovrà prevedere l'illustrazione degli elementi di valutazione indicati. Gli elaborati grafici dovranno essere redatti in formato A3 in un numero non superiore a 4 facciate

Il punteggio per questo parametro è attribuito secondo il criterio di valutazione discrezionale come precisamente indicato al successivo articolo 18.1.

4. CERTIFICAZIONE PARITA' DI GENERE di cui all'art. 46-bis del D.Lgs. 198/2006

4.1.	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	L'Operatore Economico allega la dichiarazione attestante il possesso della Certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del D.Lgs. 198/2006 – Modello Allegato 11
	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Documento sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o soggetto titolato dell'operatore economico.

L'attribuzione del punteggio per tale sub criterio è del tipo tabellare (ON/OFF).

Pertanto, verrà attribuito il relativo punteggio massimo solo in caso di possesso della Certificazione. Diversamente non verrà attribuito alcun punteggio.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, la certificazione di Parità di genere in caso di Operatore Economico plurisoggettivo deve essere posseduta dalla **ESCo**.

5. EVENTUALE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'OFFERTA TECNICA

□ Nel caso in cui l'Operatore Economico faccia ricorso all'istituto dell'**avvalimento premiale** (avvalendosi delle prestazioni di un altro soggetto per acquisire un maggior punteggio) deve essere inserita nella Busta Tecnica **il contratto di avvalimento** con le prestazioni offerte debitamente sottoscritto digitalmente.

□ L'operatore economico allega una **dichiarazione** firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da **riservatezza**, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare¹³. L'operatore economico a tal fine allega unitamente alla citata dichiarazione anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere all'operatore economico di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. La mancata presentazione della dichiarazione non è causa di esclusione. tal proposito si rammenta che "Ai fini della limitazione del diritto di accesso di un operatore economico in una gara pubblica agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è sufficiente l'affermazione che questi ultimi attengono genericamente al proprio know how, bensì è necessario che sussista un'informazione specificamente individuata, che sia suscettibile di sfruttamento economico (in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento) e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di tali presupposti, la trasparenza delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli operatori economici" (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, 15 ottobre 2024, n. 8257; conformi: Cons. Stato, sez. V, 18 settembre 2023, n. 8382; sez. VI, 9 febbraio 2022, n. 931; sez. V, 12 novembre 2020, n. 6523).

Resta inteso che dal contenuto della Busta Tecnica, non dovrà risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa consentire di individuare, direttamente o indirettamente, il contenuto della Busta Economica.

17. OFFERTA ECONOMICA

È posta a base di gara la Proposta. In relazione a detta Proposta gli operatori economici sono chiamati a presentare offerta avente i contenuti di cui all'art. 193, comma 10, D.Lgs. n. 36/2023.

L'operatore economico dovrà produrre nella Busta di Risposta Economica, a pena di esclusione, la documentazione, sottoscritta digitalmente secondo le modalità previste al precedente punto 15.1, come di seguito illustrato:

17.1 OFFERTA ECONOMICA

1	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Dichiarazione offerta economica redatta utilizzando il modello Allegato 11 ove vengono, a pena di esclusione, indicati i seguenti elementi: Ribasso percentuale¹⁴ sull'importo complessivo dei canoni previsto dalla Sintesi del PEF posto a base di gara, come indicato nella Tabella al par. 3 pag. 9 del presente disciplinare. Nel PEF allegato alla presente offerta, il totale dei canoni risultante dall'applicazione del ribasso offerto dovrà essere precisamente esplicitato dall'Operatore Economico indicando le quote dei canoni richiamati nella bozza di convenzione (Canone di prestazione energetica, Canone di manutenzione). I costi aziendali relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; I costi della manodopera. Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D.Lgs. n. 36/2023 i costi della manodopera indicati al paragrafo 3 del presente Disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'Operatore Economico di dimostrare il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.
	Modalità di presentazione	Documento in formato elettronico sottoscritto digitalmente secondo le modalità previste al precedente punto 15.1

La Dichiarazione offerta economica redatta utilizzando il modello Allegato 12 comporta l'attribuzione di punteggio secondo quanto indicato al successivo art. 18.

17.2 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ASSEVERATO

	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Il Piano Economico Finanziario (PEF), coerente con l'offerta economica formulata, che attesti l'equilibrio economico e finanziario della proposta, per tutto l'arco temporale di durata del rapporto, dimostrando la coerenza
--	--------------------------------	---

2		e sostenibilità dell'offerta sotto il profilo dei ricavi attestati e dei relativi flussi di cassa in rapporto ai costi di produzione, gestione e agli oneri finanziari, con indicazione specifica degli ammortamenti previsti in relazione alla durata della gestione.
	Modalità di presentazione	Documento in formato elettronico sottoscritto digitalmente secondo le modalità previste al precedente punto 15.1. Il PEF dovrà essere <u>asseverato</u> , ai sensi dell'art. 193 comma 10 del Codice, da istituto di credito o società di servizi costituite dall'Istituto stesso o da società di revisione ai sensi della legge 1966/1939.

Il PEF:

- non sarà oggetto di punteggio, ma costituirà elemento di verifica della congruità, affidabilità e sostenibilità dell'intervento e dell'offerta proposta;
- dovrà essere coerente e congruente con le tempistiche degli interventi previste nel cronoprogramma di cui alla Proposta;
- dovrà dare evidenza delle fonti/impieghi e dei flussi di cassa per ogni commessa oggetto del bando, compresi mezzi propri idonei a coprire la piena copertura del piano di investimenti.

17.3 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELL'OPERA

3	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Computo Estimativo dell'Opera
	Modalità di presentazione	Documento in formato elettronico sottoscritto digitalmente secondo le modalità previste al precedente punto 15.1.

17.4 QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

4	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Quadro Economico di progetto
	Modalità di presentazione	Documento in formato elettronico sottoscritto digitalmente secondo le modalità previste al precedente punto 15.1.

17.5 CRONOPROGRAMMA

5	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Cronoprogramma
	Modalità di presentazione	Documento in formato elettronico sottoscritto digitalmente secondo le modalità previste al precedente punto 15.1.

I documenti di cui ai punti 17.3-4-5 non saranno oggetto di punteggio, ma costituiranno elementi di verifica della congruità, affidabilità e sostenibilità dell'intervento e dell'offerta proposta. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base di gara.

EVENTUALE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'OFFERTA ECONOMICA

Nel caso l'operatore economico applichi un diverso CCNL dovrà allegare alla propria offerta economica la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R 445/2000 di equivalenza delle tutele economiche e normative dei contratti applicati rispetto a quelli indicati al paragrafo 3 del presente Disciplinare.

La dichiarazione deve contenere tutti gli elementi necessari per la Stazione appaltante per accertare che l'operatore economico garantisca almeno le stesse tutele ai propri dipendenti in merito alle tutele normative ed economiche del CCNL di riferimento.

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal/i legale/i rappresentante/i dell'operatore economico ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente l'operatore economico stesso secondo le modalità descritte per la domanda di partecipazione al precedente articolo 15.1.

La documentazione di cui al presente punto non è oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara, ma è obbligatoria. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, si procederà con la formale richiesta, assegnando un congruo termine per la relativa produzione.

L'Operatore Economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. L'operatore economico a tal fine allega unitamente alla citata dichiarazione anche una copia firmata dei documenti di offerta adeguatamente oscurati nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della Stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al l'operatore economico di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La mancata presentazione della dichiarazione non è causa di esclusione. tal proposito si rammenta che *"Ai fini della limitazione del diritto di accesso di un operatore economico in una gara pubblica agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è sufficiente l'affermazione che questi ultimi attengono genericamente al proprio know how, bensì è necessario che sussista un'informazione specificamente individuata, che sia suscettibile di sfruttamento economico (in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento) e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di tali presupposti, la trasparenza delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli operatori*

economici" (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, 15 ottobre 2024, n. 8257; conformi: Cons. Stato, sez. V, 18 settembre 2023, n. 8382; sez. VI, 9 febbraio 2022, n. 931; sez. V, 12 novembre 2020, n. 6523).

Una volta espletate le attività di predisposizione di ciascuna busta (Documentazione, Tecnica ed Economica) contenente l'offerta, l'operatore economico dovrà:

clickare su "Invia risposta" per trasmettere la propria offerta;

clickare su "OK" per confermare la trasmissione.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

E' quello dell'OEPV individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80 punti
Offerta economica	20 punti
TOTALE	100 punti

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con le lettere "D/Q/T" vengono indicati:

i "Punteggi discrezionali" (D), vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice;

i "Punteggi quantitativi" (Q), vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

I "Punteggi tabellari" (T), vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

OFFERTA TECNICA						
	Criterio di valutazione	Punti MAX	Sub-criterio di valutazione	D/Q/T ¹⁶	Attribuzione punteggio/Criterio motivazionale	Punti MAX Sub-criterio

1	Qualità tecnica degli interventi	35	1.1	Miglioramento degli involucri esterni	D	La valutazione di questo elemento avverrà con riferimento all'ampiezza degli isolamenti dell'involucro rispetto a quanto previsto nel PFTE posto a base di gara, all'aumento dello spessore nonché alle eventuali migliorie proposte in relazione ai materiali volte alla maggiore durabilità, reazione al fuoco e alla manutenibilità.	20
			1.2	Migliorie relative all'implementazione e del sistema degli impianti	D	La valutazione di questo elemento avverrà con riferimento all'installazione di VMC, dei pannelli FV, di batterie di accumulo, OTP, nonché alle ulteriori soluzioni tecniche volte al miglioramento delle prestazioni energetiche rispetto al PFTE a base di gara.	15

2.	Modalità di gestione e di manutenzione impiantistica	20	2.1	Programma di gestione e manutenzione degli impianti	D	La valutazione di questo elemento avverrà con riferimento al miglioramento, del piano di manutenzione degli impianti, alle tempistiche del servizio di pronto intervento in caso di guasto/malfunzionamento rispetto al momento della chiamata, alla reportistica messa a disposizione in modalità informatica, accessibile da remoto da parte di AREA Sardegna, rispetto alle segnalazioni degli interventi effettuati, nonché alle attività di istruzione completa degli utenti, compresi i nuovi utenti in caso di riassegnazione alloggi, sul funzionamento e utilizzo degli impianti durante la gestione del contratto. Si valuterà positivamente, altresì, la disponibilità di intervento durante le attività di riconsegna degli alloggi sfitti relativamente alla	20
----	---	-----------	-----	---	---	--	----

						chiusura degli impianti dell'alloggio stesso.	
3.	Procedure di controllo delle prestazioni	15	3.1	Sistemi di misurazione e monitoraggio	D	La valutazione di questo elemento avverrà con riferimento alle migliorie volte all'integrazione del sistema di controllo delle VMC con l'inserimento di sensori relativi a umidità, CO2 e qualità dell'aria	10
			3.2	Modalità di verifica del risparmio energetico	D	La valutazione di questo elemento avverrà con riferimento alla previsione di un protocollo per la misura e verifica dei risparmi energetici conforme al protocollo internazionale IPMVP.	5
				È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che dimostra la propria capacità di gestire gli aspetti ambientali		SI	4

4.	CERTIFICAZIONI			dell'intero processo attraverso il possesso ella registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), regolamento (CE) n. 1221/2009, o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001:2015		NO	0
				Possesso della certificazione UNI EN ISO 45001:2018		SI	4
				Gestione della salute e sicurezza sul lavoro.		NO	0
		5 punti	4.1	Possesso Certificazione Parità di genere di cui all'art. 46-bis del D.Lgs. 198/2006	T	SI	2
						NO	0
TOTALE OFFERTA TECNICA							80

Agli elementi con attribuzione di **punteggio di tipo tabellare** (T) i relativi punteggi verranno attribuiti come indicato nella Tabella sopra riportata.

Gli elementi con attribuzione di **punteggio di tipo discrezionale** (D) verranno valutati da parte della Commissione di gara mediante attribuzione di un coefficiente $V(a)_i$, variabile tra zero e uno.

I coefficienti saranno attribuiti sulla base dei seguenti giudizi:

Insufficiente	0	I contenuti dell'offerta non soddisfano i livelli minimi richiesti a base di gara. Non presentazione dell'offerta relativa all'elemento di valutazione o una presentazione gravemente carente, al punto da non consentire la valutazione dell'offerta, oppure un'offerta gravemente carente rispetto ai livelli minimi richiesti.
Sufficiente	0,25	I contenuti dell'offerta sono accettabili ma non troppo strutturati e approfonditi. Presentazione di un'offerta relativa all'elemento di valutazione che dimostra una superficiale e generica attinenza con i minimi richiesti a base di gara.

Discreto	0,50	I contenuti dell'offerta sono adeguati ma senza particolari approfondimenti. Presentazione di un'offerta relativa all'elemento di valutazione che rivela un'appropriata conoscenza dello specifico settore ma che non soddisfa la totalità dei requisiti oppure li soddisfa in grado limitato e senza particolari approfondimenti
Buono	0,75	I contenuti dell'offerta sono strutturati e portano alcuni elementi di approfondimento. Presentazione di un'offerta relativa all'elemento di valutazione chiara che risponde in grado consistente ai requisiti richiesti, con alcuni elementi di approfondimento, ma senza elementi di netta distinzione.
Ottimo	1	I contenuti dell'offerta risultano ben strutturati, sviluppati in modo chiaro e preciso, con diversi elementi di approfondimento della trattazione richiesta. Presentazione di un'offerta relativa all'elemento di valutazione che rivela un notevole livello di conoscenza del settore e di approfondimento delle tematiche a base di gara, con aspetti di rilevante entità, aderenza alle aspettative della stazione appaltante ed elementi di netta distinzione.

La Commissione Giudicatrice calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Il coefficiente determinato dovrà essere poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile per quel singolo sub-criterio di valutazione.

I punteggi saranno arrotondati al secondo decimale di tipo matematico (per difetto da 0 a 4 e per eccesso da 5 a 9).

Il punteggio totale dell'offerta tecnica attribuito a ciascun Operatore Economico è dato dalla somma dei punteggi di tipo discrezionale e di quelli di tipo tabellare.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio dell'offerta economica è attribuito sulla base dei criteri elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi:

	Descrizione	Criterio	Pu

A	Ribasso percentuale sull'importo complessivo dei canoni previsto dalla Sintesi del PEF posto a base di gara	Ribasso percentuale sull'importo complessivo dei canoni previsto dalla Sintesi del PEF posto a base di gara, come indicato nella Tabella al par. 3 – FASE II del presente disciplinare	20
TOTALE OFFERTA ECONOMICA			20 punti

Con riferimento **all'offerta economica** la Commissione Giudicatrice procederà con l'assegnazione di coefficienti e punteggi, come di seguito indicato:

Per l'unico criterio dell'Offerta Economica (A), è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da 1 a zero, calcolato tramite la seguente formula con interpolazione lineare:

$$C_i = \frac{R_i}{R_{max}}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito all'operatore economico i-esimo

R_i = ribasso percentuale dell'operatore economico i-esimo

R_{max} = ribasso percentuale più conveniente

Il coefficiente così determinato dovrà essere poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile per il relativo criterio dell'offerta economica in esame (max 20 punti).

I punteggi saranno calcolati fino alla seconda cifra decimale, con arrotondamento al secondo decimale di tipo matematico (per difetto da 0 a 4 e per eccesso da 5 a 9).

Il punteggio economico complessivo conseguito da ciascun Operatore Economico sarà, quindi, ottenuto dalla sommatoria dei punteggi ottenuti per i singoli criteri (A+B).

Si collocherà al primo posto della graduatoria l'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica.

Si precisa che le operazioni di calcolo per la formazione della graduatoria e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica saranno effettuate all'infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla

nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche degli operatori economici, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La presente procedura risulta interamente telematica per cui la segretezza e la immutabilità della documentazione presentata dai concorrenti è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità di tutte le operazioni eseguite sul portale Sardegna Cat, pertanto non sono previste sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa e le offerte tecniche ed economiche.

I concorrenti saranno prontamente resi edotti ed aggiornati sullo svolgimento ed andamento delle operazioni di gara tramite la funzionalità "messaggistica" del portale Sardegna Cat.

Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite il sistema di "messaggistica" del portale Sardegna Cat. La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun operatore economico, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Terminati i lavori di ammissione, sempre in seduta pubblica, il RUP unitamente alla Commissione Giudicatrice di gara, procederà:

- all'apertura delle "Buste Tecniche" dei soli operatori economici ammessi, verificandone la regolarità formale e la consistenza;
- al download della documentazione relativa all'Offerta Tecnica ove ammissibile.

Una volta completate le verifiche di competenza, la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione dell'offerta tecnica presentate dagli operatori economici, alla verifica della rispondenza alle modalità richieste e all'attribuzione dei punteggi in base agli elementi di valutazione indicati nella tabella di riferimento e secondo le modalità indicate nella griglia di valutazione del presente documento. La valutazione delle offerte tecniche e l'applicazione dei criteri e delle formule indicati nel presente Disciplinare per l'attribuzione dei punteggi verrà effettuata dalla Commissione giudicatrice al di fuori della Piattaforma PAD.

La Commissione giudicatrice procederà, quindi, a dare lettura dei punteggi tecnici assegnati alle singole offerte.

Il RUP inserirà in piattaforma il punteggio finale per ciascun Operatore Economico, derivante dalle valutazioni dei singoli commissari di gara, come comunicato dal Presidente della Commissione di gara.

Il RUP procede, dunque, all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, dato dalla somma dei punteggi attribuiti per l'offerta tecnica e per l'offerta economica di ciascun Operatore Economico.

Nel caso in cui le offerte di due o più operatori economici ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria l'operatore economico che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più operatori economici ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti operatori economici, su richiesta della Stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni lavorativi dalla data della richiesta. La richiesta è effettuata mediante la sezione Comunicazioni del Portale. È collocato primo in graduatoria l'operatore economico che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare l'operatore economico che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio mediante l'area messaggi del Portale.

All'esito delle operazioni di cui sopra, viene redatta la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;

presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;

presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI SOSTENIBILITA' ECONOMICA E FINANZIARIA E ANOMALIA DELL'OFFERTA.

La valutazione della sostenibilità economico/finanziaria dell'offerta complessivamente intesa, si sostanzia nella verifica della congruità, serietà, sostenibilità economico-finanziaria, e realizzabilità della stessa con l'analisi delle risultanze del PEF presentato dall'operatore economico.

Si procede a verificare la sostenibilità economico/finanziaria della prima migliore offerta.

Qualora tale offerta risulti non sostenibile, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta sostenibile.

È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di sostenibilità delle offerte posizionate utilmente in graduatoria.

Ai sensi dell'art. 93, comma 1, del Codice, il RUP potrà avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice per la valutazione della sostenibilità economico/finanziaria dell'offerta complessivamente intesa dell'operatore economico. Il RUP richiede per iscritto all'operatore economico la presentazione, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta che necessitino di chiarimenti. A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, eventualmente, ove richiesto, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'insostenibilità, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con il PEF e con le eventuali spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Ferma restando la valutazione di cui sopra, si specifica che, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, la scrivente Stazione appaltante si riserva di valutare la congruità dell'offerta stabilendo quanto segue:

la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

22. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

La Stazione appaltante ai sensi dell'art. 193, comma 1, lett. b) del Codice nomina aggiudicatario il soggetto che ha presentato la migliore offerta e per cui si è accertata la sostenibilità economica e finanziaria.

Qualora nessuna offerta risulti sostenibile, conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 3.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'aggiudicatario si obbliga a presentare istanza al GSE per il conseguimento della Misura:

in caso di esito positivo, si procede alla stipula del contratto;

in caso di esito negativo, la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e, ove del caso, degli atti di gara, senza che l'aggiudicatario possa pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 2, del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri operatori economici è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dagli artt. 193, comma 15 e 117 del Codice.

Ai sensi dell'art. 193, comma 15, del Codice dalla data di inizio dell'esercizio del servizio da parte dell'affidatario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura

del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 117. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione appaltante, l'aggiudicatario può fare constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa.

L'Aggiudicatario dovrà corrispondere l'importo relativo al versamento dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione. L'aggiudicatario dovrà eseguire il pagamento dell'imposta di bollo prima della sottoscrizione del contratto e darne atto inviando la ricevuta di pagamento del modello F24Elide.

23 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.8.2010, n. 136.

L'Affidatario deve comunicare alla Stazione appaltante:

gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto previsto dal contratto, ne comporta la risoluzione di diritto.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Con la partecipazione alla presente procedura di gara l'operatore economico è obbligato a conoscere ed accettare il Modello Organizzativo e di gestione per la prevenzione del rischio corruzione ed i principi comportamentali contenuti nel Codice Etico, Allegato alla Delib. G.R. n. 68/15 del 31.12.2025, che AREA Sardegna ha pubblicato sul sito Aziendale www.area.sardegna.it, nella sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/Atti Generali. Il mancato rispetto dei principi e degli obblighi contenuti nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico danno luogo alla risoluzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nonché il risarcimento ad AREA Sardegna del danno subito.

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna – Cagliari.

Per le controversie derivanti dal contratto è esclusa competente il Foro di Cagliari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al Collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il CCT è costituito da 3 membri, in considerazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, dell'Allegato V.2 al Codice.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti in sede di gara e di esecuzione del relativo contratto (anche di persone fisiche riferibili alle persone giuridiche partecipanti al Procedimento quali a titolo esemplificativo amministratori, sindaci, revisori, dipendenti e collaboratori) verranno trattati per l'espletamento delle procedure ad esso connesse, ad esempio per la verifica dei requisiti previsti dal D.lgs 36/23 o dal

Bando, per la verifica delle dichiarazioni sostitutive prodotte dal partecipante, per la verifica del Casellario Giudiziale dei legali rappresentati o di altri soggetti, per l'affidamento di lavori, servizi, forniture, per la gestione dei conseguenti rapporti contrattuali ed extracontrattuali ed in generale per ogni finalità connessa agli obblighi previsti dalla normativa vigente. I dati potrebbero essere altresì condivisi con altre Pubbliche Amministrazioni, Forze dell'Ordine e soggetti addetti al controllo della documentazione in ossequio a disposizioni di legge o sulla base di specifici protocolli di collaborazione.

Alcuni dati ed informazioni saranno oggetto di comunicazione a legali o periti in caso di controversie, anche potenziali. I dati personali raccolti nei documenti di gara possono essere oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente (D.lgs 33/13) ovvero saranno oggetto di pubblicazioni sul sito Web in adempimento a normative e regolamenti. Ai sensi e nei limiti dell'art. 36 comma 1 e 2 del Dlgs 36/23 l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata dalla Stazione appaltante, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, sempre attraverso la stessa piattaforma, le relative offerte, verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione.

Alcuni dati potranno essere trattati per attività di gestione degli obblighi previsti dalla L.190/12, per gestire istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti. I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge.

Tutte le attività di cui sopra avvengono ai sensi dell'Art. 6 par. 1 lett. E GDPR (esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare), dell'Art. 6 par. 1 lett. B GDPR (Adempimento di un contratto) e Art. 6 par. 1 lett. C GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione al contratto, salvo quanto necessario per preconstituire prova dell'esatto adempimento (fino allo spirare dei termini di prescrizione dei diritti obbligatori nascenti dalle prestazioni oggetto del contratto) e per norma di legge (almeno 10 anni). Alle persone fisiche saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che sarà possibile esercitare con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, sezione privacy.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO EDILIZIA REGIONALE, FLUSSI INFORMATIVI E
CONTRATTUALISTICA**

e

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Giulio Barca